FEASR

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014 2020

LEADER

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PSR SARDEGNA 2014-2022
GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
PIANO DI AZIONE LOCALE QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ
PER UN DISTRETTO RURALE INTEGRATO

BANDO PUBBLICO MULTIMISURA
INTERVENTO 19.2 PIF

CODICE UNIVOCO 82243

INTERVENTO 4.1.1.1.1
SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE - PIF

INTERVENTO 4.2.1.1.2
SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI - PIF

INTERVENTO 6.4
SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE - PIF E PIRT

GAL Sulcis
Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari

Sommario

PREMESSA 3
PRIMA PARTE DEL BANDO 4
Art. 1. Principali riferimenti normativi 5
Art. 2. Progetti integrati di Filiera (PIF) 10
Art. 3. Requisiti di partecipazione al progetto integrato di filiera 12
Art. 4. Risorse disponibili complessive e tipologie di beneficiari 13
Art. 5 Localizzazione degli interventi 14
Art. 6. Requisiti di partecipazione e ammissibilità 15
Art. 7. Presentazione del Progetto Integrato 18
Art. 8 Modalità di valutazione del PIF 19
SECONDA PARTE DEL BANDO 23
MISURA 4.1.1 SOSTEGNO E INVESTIMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE 24
Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento 24
Art. 2. Principali riferimenti normativi 25
Art. 3. Beneficiari 26
Art. 4. Risorse disponibili 27
Art. 5. Livello ed entità del sostegno 27
Art. 6. Interventi ammissibili 28
Art. 7. Requisiti di ammissibilità 33
Art. 8 Criteri di selezione 37
MISURA 4.2.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI 42
Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento 42
Art. 2. Principali riferimenti normativi 43
Art. 3. Beneficiari 46
Art. 4. Risorse disponibili 47
Art. 5. Livello ed entità del sostegno 47
Art. 6 - Interventi ammissibili 47
Art. 7. Requisiti di ammissibilità 52

Art. 8 Criteri di selezione 56
MISURA 6.4.2 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE 62
Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento 62
Art. 2 Principali riferimenti normativi 64
Art. 3. Beneficiari 67
Art. 4. Risorse disponibili 67
Art. 5. Livello ed entità del Sostegno 68
Art. 6. Interventi ammissibili 68
Art. 7. Requisiti di ammissibilità 71
Art. 8 Criteri di selezione 75
TERZA PARTE DEL BANDO 82
Art. 1. Modalità di finanziamento 83
Art. 2. Modalità e spese ammissibili 84
Art. 3. Durata dei Progetti 88
Art. 4. Soggetti responsabili dell'attuazione 89
Art. 5. Procedura di presentazione del Progetto Integrato e delle domande di sostegno 89
Art. 6. Procedure operative per la presentazione delle singole domande di sostegno sul SIAN 92
Art. 7. Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento 96
Art. 8. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 108
Art.9 Impegni del beneficiario 109
Art. 10, Rinuncia al Progetto Integrato e Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni 110
Art. 11. Revoche, riduzioni ed esclusioni 111
Art. 12. Disposizioni per l'esame dei reclami 113
Art. 13. Monitoraggio e valutazione 113
Art. 14. Privacy 114
Art. 15. Conclusioni del Progetto Integrato 114
Art. 16. Decadenza del Progetto Integrato 114
Art. 17. Disposizioni Finali 115
ALLEGATO A - Schema procedura amministrativa da attuare 116

PREMESSA

Il presente bando ha l'obiettivo di incrementare la competitività delle imprese e stimolare la crescita e il potenziamento delle filiere produttive, in particolare delle filiere vitivinicola, ortofrutticola, cerealicola, olivicola, di quella foraggera e zootecnica e delle piante officinali, attraverso l'innovazione di processo e di prodotto.

In particolare si intendono rafforzare i meccanismi di raccordo verticale e di integrazione orizzontale delle filiere locali, prestando anche attenzione alle filiere corte per consentire una piena valorizzazione delle produzioni delle filiere sopra citate, dialogando più direttamente con il consumatore, in sinergia con azioni di sviluppo locale messe in atto nell'attuazione del Piano d'azione (PdA) del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

Il presente bando si compone di tre diverse parti.

La **prima parte** contiene le indicazioni per la presentazione e la stesura dei Progetti integrati di filiera (PIF) che rappresentano la strategia generale che i partecipanti al bando intendono conseguire congiuntamente.

La **seconda parte** contiene le indicazioni con le disposizioni attuative delle singole misure per la presentazione delle singole domande di sostegno che ciascuna impresa beneficiaria intende presentare in collegamento al PIF. Le domande di sostegno possono essere presentate a valere sulle seguenti Misure:

- 4.1.1 - Sostegno e investimento nelle aziende agricole
- 4.2.1 - Sostegno e investimento a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
- 6.4.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole

La **terza parte** contiene le indicazioni sulle procedure di presentazione del PIF, delle domande di sostegno e di pagamento delle singole misure.

Il progetto integrato e le relative domande di sostegno devono obbligatoriamente essere presentati da almeno 2 (due) beneficiari e dovranno riguardare almeno 2 (due) delle tre misure sopra indicate.

FEASR
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PRIMA PARTE DEL BANDO

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF

La **prima parte** del presente bando contiene le indicazioni per la presentazione e la stesura dei Progetti integrati di filiera (PIF) che rappresentano la strategia generale che i partecipanti al bando intendono conseguire congiuntamente.
Si riportano a seguire le indicazioni per la presentazione dei Progetti integrati di filiera (PIF)

Art. 1. Principali riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013;
Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;
Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;

Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, concernente modifiche ai Reg. n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23.12.2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021/22 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013;
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01);
Orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD per gli attori locali (Versione 2 – Maggio Agosto 2014 – traduzione in italiano) http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14310;
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;
Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;
Legge 24 novembre 1981, n. 689. "Modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione)" e successive modifiche e integrazioni;
Legge 23 dicembre 1986, n. 898. "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo" e successive modifiche e integrazioni;
Legge 7 agosto 1990, n. 241. "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123. "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo1997, n. 59";
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
D.Lgs. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101. "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
D.Lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Decreto MIPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
Decreto MIPAAF del 25 gennaio 2017, n. 2490. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, integrata nella seduta del 5 novembre 2020;
Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;
Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96. "Disciplina dell'agriturismo";
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998" e ss.mm.ii.;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/31 del 26 novembre 2013 che approva il "Piano d'azione dell'efficienza energetica regione per il 2013-2020 (PAEER)" e che recepisce la Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/2 del 30 agosto 2016 concernente "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998. Direttive di attuazione. Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11. Approvazione definitiva";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/52 del 5 febbraio 2019 recante «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)" – Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 6014 del 12 settembre 2018 e programmazione risorse art. 6, comma 3, legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019)»;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2055DecA/50 del 15 settembre 2016 concernente «Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1988". Approvazione della Tabella dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo per le attività multifunzionali»;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1278/DecA/25 del 18 maggio 2017 riguardante «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisure 4.1 – 4.2 - 6.1
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 112. Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari»;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 318 del 7 febbraio 2019 riguardante «Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Deliberazione della Giunta regionale n. 6/52 del 5 febbraio 2019 – Indirizzi attuativi»;
Decreto Assessore dell'Agricoltura e R.A.P. n. 2512/DecA/51 dell'8 novembre 2019 recante "Riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL";
Decreto Assessore dell'Agricoltura e R.A.P. n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Indirizzi attuativi per la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), ed all'articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020. (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – Capitolo SC08.8874)";
Decisione adottata dalla "Cabina di regia della programmazione unitaria" del 28 febbraio 2017 – Sessione 2 – Priorità strategica "3 – Competitività delle imprese";
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7 luglio 2016 concernente "PSR 2014/2020 – Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento";
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e successive modifiche e integrazioni;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10297-332 del 27 giugno 2018 concernente "Interventi a bando pubblico GAL. Delega all'Agenzia regionale ARGEA Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo e autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento";
Convenzione tra l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e la Regione Sardegna, sottoscritta in data 24 ottobre 2017, che prevede la delega da parte di AGEA alla Regione Sardegna delle funzioni di "Autorizzazione e controllo dei pagamenti" delle 'domande di pagamento';
Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii. ed Istruzioni operative Argea n. 21 del 20/10/2021;
Rete Rurale Nazionale: Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i frantoi oleari finanziati dalla misura 4 del PSR;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" con la relativa apertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, così come modificata con successiva Determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016;
Determinazioni del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, 14367/482 e 14368/483 del 21/09/2016 di ammissione dei partenariati alla Fase 2 del Bando finalizzata alla selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, finanziate a valere sulle risorse di cui alla sottomisura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria dei Piani di Azione e di attribuzione provvisoria delle risorse;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 1953-48 del 12 febbraio 2018 di rideterminazione della graduatoria dei Piani di Azione approvata con determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Regione Autonoma Sardegna prot. n. 13343 del 7 luglio 2020 ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)". Indicazioni per l'attivazione di bandi per misure ad investimento (Sottomisura 4.2) con aliquote maggiori rispetto a quelle previste dal Regolamento (UE) n. 1305/2013»;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 3778/95 del 23 febbraio 2021 di recepimento del I Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Regione Autonoma Sardegna prot. n. 5161 del 15 marzo 2021 ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)". Decreto n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021. Istruzioni operative»;
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 9182/273 del 21 maggio 2021, con la quale sono stati approvati i documenti "Manuale di identità visiva" e "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari";
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 11093/318 del 7 giugno 2021 di modifica al "Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL" approvato dal medesimo dirigente con determinazione n. 15815-484 del 9 ottobre 2018 e già modificato con determinazioni n. 11219/360 del 28 giugno 2019 e n. 18515/602 del 25 settembre 2020;
Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;
I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna n. 2899 Dec A 47 del 01/10/2021 recante oggetto: "Programma di Sviluppo rurale 2014 – 2020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) – Interventi a bando pubblico GAL. Disposizioni di attuazione delle strategie di sviluppo locale" e relativo Allegato avente ad

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

oggetto “Misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Disposizioni in materia di accelerazione della implementazione delle strategie di sviluppo locale”;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Regione Autonoma Sardegna prot. n. 19485 del 14 ottobre 2021 riguardante «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1° ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”)»;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Regione Autonoma Sardegna prot. n. 19697 del 18 ottobre 2021 riguardante «Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1° ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) – comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare»;
Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale». Pubblicazione manifestazione d’interesse relativa al bando 19.2.1.4.2.1.2.1 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”, approvato con deliberazione del Cda n. 3 del 19 marzo 2021, giusta le note del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali protocollo n. 19697 del 18 ottobre 2021 e n. 21377 dell’11 novembre 2021”;
DM Mipaaf 20 novembre 2007 “Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
Delibera dell’Assemblea dei soci del GAL del 13 dicembre 2018 n.° 78 di approvazione del Complemento di Programmazione (CdP);
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 15815-484 del 9 Ottobre 2018 di approvazione del Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL.
Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del bando in oggetto;
Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 “Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale” e successive disposizioni attuative;
Manuale delle procedure attuative “Interventi a bando pubblico Gal” approvato dal Direttore del servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n.11093/318 del 07 giugno 2021;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
Manuale delle procedure attuative interventi a bando pubblico Gal modificato con determinazione n. 70 del 24/01/2024 del Direttore del servizio sviluppo delle comunità rurali;
Validazione concessa e autorizzata da parte dell’Organismo Pagatore Argea del VCM intervento 19.2.1
Bando multi misura PIF PIRT 4.1, 4.2 e 6.4.2 del 02/02/2024 n 0008483;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 355 del 14/02/2024;
Determina della Direttrice del GAL n. 29 del 21/02/2024 di approvazione del bando multi misura PIF 4.1, 4.2 e 6.4.2;

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 2. Progetti integrati di Filiera (PIF)

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) nascono con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle filiere sia verticali che orizzontali sia intersettoriali che nell'ambito del medesimo settore produttivo.

La filiera produttiva è l'insieme delle diverse fasi che caratterizzano la vita di un prodotto fino al consumo finale, comprendendo quindi tutte le attività riguardanti produzione, raccolta, selezione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione. A seconda della tipologia del prodotto o della organizzazione aziendale si possono avere diversi modelli di filiera, dalle filiere lunghe che prevedono molte fasi e diversi soggetti coinvolti, a quelle corte, caratterizzate da un numero limitato di fasi e soggetti. Nei diversi modelli di filiera l'approccio integrato consente di sostenere e valorizzare diversi anelli della catena, con benefici che ricadono su tutti gli operatori della filiera stessa. I Progetti di filiera "PIF" dovranno svilupparsi nell'ambito delle filiere, tra quelle più avanti indicate, ed individuare con precisione almeno un obiettivo. Il progetto dovrà altresì identificare le fasi della filiera interessate ed i relativi soggetti economici, dimostrare l'integrazione tra i diversi partecipanti alla filiera, indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dovrà essere previsto ed illustrato il legame contrattuale tra i partecipanti, con individuazione del soggetto promotore. L'adesione ai progetti di filiera dovrà essere improntata a criteri di trasparenza e pari opportunità tra i vari soggetti interessati.

Il presente bando persegue i seguenti obiettivi generali:

- **Favorire e sostenere forme di cooperazione/collaborazione tra i diversi settori delle attività produttive.**
- **Creare opportunità per lo sviluppo di nuove forme di organizzazione per la produzione di beni/servizi,**
- **Valorizzazione delle risorse locali e tutelare la biodiversità.**
- **Creare le condizioni volte a favorire l'inserimento di elementi innovativi nelle attività/progettualità dei vari soggetti attivi sull'area GAL (area produttiva, servizi, ricerca,..).**

Tali obiettivi rispondono a specifici fabbisogni indicati nel PdA, e più precisamente:

F2) Migliorare struttura, sostenibilità e redditività delle aziende agricole e favorire l'insediamento dei giovani < 40 anni anche incentivando il loro inserimento in azienda;

F3) Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere, incentivando l'economia di condivisione e le azioni di comunicazione e marketing anche in percorsi di certificazione e creazione di marchi territoriali, promuovere la realizzazione di un centro unico di trasformazione e commercializzazione e incentivare l'adeguamento infrastrutturale aziendale e la valorizzazione degli scarti di produzione;

F5) Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione, l'inclusione e l'aggregazione sociale e dare opportunità di inserimento produttivo e innovativo per favorire la ricollocazione.

F9) Rafforzare la conoscenza, la ricerca e il trasferimento tecnologico e pianificare le produzioni;

F10) - Incrementare e migliorare i servizi offerti per l'accoglienza, e promuovere l'ospitalità, anche attraverso il recupero e il riuso di architetture tradizionali;

F11) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera vitivinicola, incentivare la realizzazione di laboratori di trasformazione e la valorizzazione degli scarti di produzione

F12) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera ortofrutticola e cerealicola, diversificare il comparto orticolo, incrementare il

frutticolo anche integrandolo con la frutta secca, promuovere l'autoproduzione di semi e valorizzare le varietà del territorio, tutelando le biodiversità locali e incentivando le selezioni partecipative ed evolutive

F13) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera dell'artigianato locale di qualità valorizzando i mestieri artigiani, promuovendo innovazione e design e sviluppando azioni di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella artigianale

F14) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella flora spontanea sarda e delle piante officinali coltivate, per bio-cosmesi, medicina e alimentazione.

F15) Promuovere la cooperazione e l'aggregazione tra imprese, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera olivicola, diversificare le qualità autoctone e incentivare la valorizzazione della trasformazione degli scarti di produzione anche nel settore della biocosmesi.

La Focus area di riferimento è la

- 6 B) in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà.

Inoltre sulle singole misure contribuiscono le seguenti Focus aree:

- 4.1.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- 4.2.1 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- 6.4.2 la 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 3. Requisiti di partecipazione al progetto integrato di filiera

Nell'ambito dei progetti integrati di filiera (PIF) potranno essere attivate le seguenti misure:

- 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole";
- 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";
- 6.4.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra agricole.

È obbligatoria l'attivazione all'interno del PIF di almeno due delle misure sopra indicate.

I "Progetti Integrati di Filiera" (PIF) potranno essere presentati nell'ambito delle seguenti filiere strategiche prioritarie individuate nella strategia del PdA in relazione alle Filiere agro-alimentari negli ambiti del:

- Turismo enogastronomico, finalizzato a valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari tradizionali del territorio;
- Produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di diversi prodotti presenti all'interno della stessa filiera (sia tra prodotti dell'agroalimentare);

Le filiere attivabili sono le seguenti:

- Filiera delle carni (ovicaprino, bovino da carne, suinicolo)
- ortofrutta
- vitivinicolo
- olivicolo
- cerealicolo
- altri settori: apistico, avicunicolo, piante aromatiche e officinali, colture industriali, proteoleaginose

Potranno essere costituite reti ***Mono-settoriali*** ossia costituite da imprese appartenenti ad un solo comparto economico: **Agroalimentare oppure reti *Multisettoriali*** costituite da imprese appartenenti a diversi comparti. In ogni caso i partecipanti alla rete (imprese agricole, di trasformazione e commercializzazione turistiche, stipulano un accordo formalizzato per raggiungere l'obiettivo del progetto impegnandosi a rispettare i vincoli e gli impegni.

Gli operatori economici che aderiscono al progetto di filiera, potranno presentare domanda di sostegno a valere su un solo Progetto Integrato.

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 4. Risorse disponibili complessive e tipologie di beneficiari

Le risorse pubbliche disponibili complessivamente per i progetti integrati a valere sulle singole misure collegate sono le seguenti:

Misura	Tipologie dei beneficiari	Risorse Pubbliche disponibili €
4.1.1 "Sostegno e investimento nelle aziende agricole	Le imprese agricole singole o in forma societaria (Ateco, Sezione A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, codice 01	1.114.060,00
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Le imprese agricole singole o in forma societaria (Ateco, Sezione A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, codice 01) e MPMI quali imprese agroindustriali. Le imprese agroindustriali sono quelle operanti nel settore delle industrie alimentari (Ateco, Sezione C - Attività Manifatturiere, codice 10) e dell'industria delle bevande (Ateco, Sezione C – Attività Manifatturiere, codice 11).	645.695,00
6.4.2 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	Beneficiari del presente bando sono le micro e piccole imprese non agricole che operano (sede operativa dell'attività extra-agricola) nell'area dei 22 comuni LEADER del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e con sede Legale nelle zone rurali della Sardegna (aree B, C, D). La Raccomandazione della Commissione Europea n. C(2003) 1422 del 6.5.2003 adotta le definizioni seguenti: - microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; - piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.	272.250,00
Totale dotazione finanziaria complessiva		**2.032.005,00**

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PSR sardegna 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 5 Localizzazione degli interventi

L'intervento deve essere localizzato nel territorio dei Comuni facenti parte del GAL, come riportato di seguito.

Comuni area GAL e classificazione

Comune	Classificazione
Buggerru	D1
Carloforte	D1
Domusnovas	D2
Domus de Maria	D2
Fluminimaggiore	D1
Giba	D1
Gonnesa	D2
Masainas	D1
Nuxis	D1
Perdaxius	D1
Pula	D2

FEASR
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020
LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Comune	Classificazione
Piscinas	D2
San Giovanni Suergiu	D2
Santadi	D1
Sant'Anna Arresi	D2
Sant'Antioco	D1
Siliqua	C2
Teulada	D1
Tratalias	D1
Vallermosa	C1
Villamassargia	D2
Villaperuccio	D2

Art. 6. Requisiti di partecipazione e ammissibilità

Il Progetto di filiera (PIF) deve essere presentato da un soggetto capofila, individuato in un Accordo di filiera/. Il capofila ha il compito di organizzare e coordinare l'intero progetto. Il soggetto capofila deve essere beneficiario di almeno una delle tre Misure coinvolte nel PIF

Compiti e impegni del soggetto capofila

Il capofila provvede:

- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con il GAL per le diverse fasi dell'istruttoria e, in caso di approvazione del Progetto Integrato, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'accordo di filiera;
- alla predisposizione dell'accordo e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione della manifestazione d'interesse e della Domanda di Sostegno del Progetto Integrato;
- al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PIF e all'informazione ai potenziali partecipanti;
- a richiedere l'autorizzazione delle varianti al PIF;
- a raccogliere, elaborare e trasmettere i dati di monitoraggio fisico e finanziario del PIF al GAL;
a comunicare al GAL qualsiasi variante e/o modifica all'accordo;
- a presentare al GAL una relazione annuale sull'andamento del Progetto Integrato, fino al termine del periodo di stabilità degli interventi sulle singole misure;
- a presentare, a chiusura di tutti gli interventi, una relazione finale con la descrizione degli obiettivi e i risultati conseguiti, il risultato finanziario complessivo e dei singoli interventi con relativo confronto con quanto concesso, nonché il valore ottenuto con l'aggregazione e le ricadute del progetto sulla filiera;
- ad ogni altro adempimento previsto nel presente bando.

Il soggetto capofila, fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell'ambito dell'accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza, non risponde delle inadempienze e delle connesse sanzioni esclusivamente ascrivibili ai beneficiari diretti in relazione alle singole misure; resta ferma la responsabilità per le misure di cui il capofila sia beneficiario diretto. Ciascun beneficiario diretto conserva autonomia ai fini della riscossione del contributo spettante e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle misure di cui è titolare.

Ad ogni Progetto Integrato deve corrispondere un unico Accordo di Filiera ed essere caratterizzato da un insieme correlato di domande di sostegno (almeno due beneficiari) proposte da imprese, sulle diverse Misure, operanti in una o più fasi della filiera/rete (es. produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera/rete.

Possono partecipare ai Progetti Integrati le imprese in possesso dei requisiti previsti dalle misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2. Tutte le imprese, mandanti e mandataria, che partecipano al medesimo Progetto Integrato devono costituirsi in una forma associativa (Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o in un Contratto di Rete). I soggetti raggruppati (mandanti) sono corresponsabili in solido con il mandatario, nei confronti del GAL e dell'Organismo Pagatore e devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila il quale presenterà la manifestazione d'interesse con il progetto integrato in nome e per conto della pluralità dei beneficiari e assumerà la funzione di coordinamento generale. Per quanto riguarda la tipologia ed i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari, si fa riferimento a quanto previsto nelle schede delle singole misure e nei relativi criteri di ammissibilità. I singoli progetti dovranno in ogni caso, anche, rispettare il punteggio minimo previsto dalle rispettive misure.

Tutti i partecipanti al progetto integrato, diretti e indiretti, devono sottoscrivere un accordo di filiera nel quale vengono individuati gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto nonché le responsabilità reciproche nell'ambito della realizzazione delle singole misure, ivi comprese le clausole relative agli obblighi e modalità di conferimento e di commercializzazione del prodotto, e si definisce il rapporto di tipo contrattuale tra le aziende agricole di produzione primaria e le aziende di trasformazione e commercializzazione.
I rapporti di fornitura dovranno essere garantiti da appositi contratti, i quali dovranno essere presentati all'atto dell'accertamento finale dei singoli progetti e dovranno avere durata almeno per i cinque anni successivi.

Ciascun Progetto Integrato deve obbligatoriamente presentare:

L'Accordo di filiera deve:

- ✓ Essere sottoscritto da tutti i partner (beneficiari delle misure e partecipanti indiretti) del PIF;
- ✓ Contenere la delega al soggetto Capofila in nome e per conto di tutti i partner alla presentazione del Progetto Integrato.
- ✓ Vincolare gli stessi partecipanti alla realizzazione degli obiettivi e/o azioni previsti dal Progetto Integrato;
- ✓ Decorrere dalla data di sottoscrizione e deve avere validità per almeno 5 anni dalla presentazione della domanda di sostegno dell'ultimo beneficiario aderente al progetto integrato (sarà cura del GAL comunicare tale data via PEC a tutti i componenti del Progetto Integrato, nell'accordo si potrà indicare la data presunta);
- ✓ L'accordo deve definire in modo dettagliato le modalità di cooperazione e collaborazione tra le imprese/enti che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera/, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori, ecc.);
- ✓ Condizioni di recesso. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera/rete può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera/rete per l'inadempienza di uno di essi;
- ✓ Sanzioni eventualmente previste in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
- ✓ Clausole relative alla disciplina di eventuali controversie.

Il **Progetto Integrato** di Filiera dovrà essere presentato secondo il format dell'Allegato 3 al presente bando, sottoscritto dal Rappresentante Legale del Capofila in nome e per conto di tutti gli altri partner.
Per essere considerato ammissibile il PIF deve soddisfare i requisiti relativi a:

1.) presenza di almeno due misure diverse (4.1, 4.2 e 6.4.2);
2. rispetto della coerenza progettuale del PIF che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo Sviluppo Rurale, delle OCM e del PSR Sardegna 2014-2022;
3. il progetto deve contenere una dettagliata analisi della filiera interessata, delle sue criticità e dei fabbisogni di intervento ad esse collegati, illustrare le azioni previste per superare le criticità esistenti e gli obiettivi del progetto;
4. il progetto deve individuare indicatori di risultato idonei alla valutazione ex post del progetto di filiera e del raggiungimento degli obiettivi;
5. coerenza dei singoli interventi con l'obiettivo specifico progettuale relativamente alle produzioni ed agli investimenti; tutti gli interventi proposti dalle singole aziende agricole (sottomisura 4.1) e dalle imprese di trasformazione (sottomisura 4.2), nonché i progetti relativi alla misura 6.4.2 devono pertanto essere in stretta connessione con le finalità progettuali e non saranno ammessi investimenti o azioni che non contribuiscono al raggiungimento di tali obiettivi.
6. Nel progetto di filiera, inoltre, dovrà essere indicata la percentuale minima di materia 4 proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria aderenti al Progetto di Filiera di cui ciascuna impresa di trasformazione e commercializzazione deve approvvigionarsi.

Qualora non sia soddisfatta anche una sola delle condizioni di cui sopra, il progetto sarà considerato non ammissibile.

Art. 7. Presentazione del Progetto Integrato

La modalità di presentazione del Progetto Integrato è disciplinata nella parte terza del presente bando all'art. 5 "Procedura di presentazione del Progetto Integrato e delle domande di sostegno".

Art. 8 Modalità di valutazione del PIF

La valutazione dei Progetti Integrati PIF sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione.

Criteri di selezione PIF

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) Caratteristiche del progetto integrato	A.1) Tipologia dell'accordo e garanzia di durabilità. Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale.	Natura del vincolo: Le imprese partecipanti al progetto integrato si sono impegnate a costituirsi in una forma aggregativa non temporanea	10	**15**
		Natura del vincolo: Le imprese partecipanti al progetto integrato si sono impegnate a costituirsi in una forma aggregativa temporanea	5	
		Durata del vincolo: Durata dell'accordo di filiera/rete oltre 1 anno rispetto al minimo di ammissibilità previsto dal bando	3	
		Durata del vincolo: Durata dell'accordo di filiera/rete oltre 2 anni rispetto al minimo di ammissibilità previsto dal bando	5	
	A.2) Completezza della filiera/rete territoriale. Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera o sull'operatività della rete, ed è graduato in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel progetto o dei settori economici coinvolti nella rete territoriale e dei conseguenti servizi che questa è in grado di erogare. I punteggi sono cumulabili	**Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:**		
		1. Produzione materia prima;	2	**15**
		2. Prima trasformazione e condizionamento semilavorato	1	
		3. Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito;	3	
		4. Distribuzione e commercializzazione	3	
		5. Attivazione di servizi collegati alla misura 6.4.2	3	
		6. Attività di Ristorazione collegati alla misura 6.4.2	3	

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	A.3) Comparti produttivi oggetto del progetto di filiera/rete. In caso di filiere multisettoriali verrà attribuito il punteggio tenendo conto del maggior numero di imprese appartenenti alla stessa filiera.	Orto-frutta /Cereali	10	**10**
		Olivicolo - oleario	10	
		vitivinicolo	10	
		Erbe officinali ed aromatiche e Apicoltura	8	
		Filiera delle carni (ovicaprino, bovino da carne, suinicolo.	5	
	A.4) Biodiversità valorizzazione delle specie produttive locali	Il progetto prevede come obiettivo specifico la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle specie produttive locali (ossia quelle a marchio DOC; DOP o iscritte nell'elenco dei prodotti agricoli tradizionali (PAT) della RAS https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=3595&na=1&n=10&o=1 o nel repertorio regionale dell'agrobiodiversità https://www.biodiversitasardegna.it/laore/it/agrobiodiversita/repertorio-regionale/	5	**5**
	A.5) Consistenza del progetto integrato. Il criterio valuta il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato oltre al minimo di due	Il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato è superiore a 6	5	**5**
		Il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato è superiore a 2 ed è inferiore a 6	3	
	A.6) Coinvolgimento di giovani imprenditori. Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane imprenditore - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero totale di aziende coinvolte	Coinvolgimento nel progetto di filiera/rete di almeno il 50% ditte individuali condotte da giovani imprenditori (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti)	2,5	**2,5**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	A.7) Coinvolgimento di donne imprenditrici. Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di: - ditte individuali il cui titolare sia donna società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia donna. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero di aziende coinvolte	Il progetto di filiera/rete coinvolge per almeno il 50% ditte individuali condotte da donne imprenditrici oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne imprenditrici	2,5	**2,5**
	A.8) Coinvolgimento nel progetto integrato dei produttori agricoli e non che hanno partecipato ai corsi della Green & Blue Economy, Linea 2 A e 3 A del GAL Sulcis e Linea 2 B e 3 B del FLAG SSO.	Coinvolgimento nel progetto di filiera di almeno 3 produttori agricoli e non che hanno partecipato ai corsi della Green & Blue Economy, Linea 2 A e 3 A del GAL Sulcis e Linea 2 B e 3 B del FLAG SSO	5	**5**
B) Qualità del progetto	B.1) Fattibilità tecnica del progetto di filiera proposto	Il progetto di filiera proposto risponde all'obiettivo di: - incrementare la competitività delle imprese coinvolte e al potenziamento delle filiere produttive del territorio del GAL	10	**10**
		Il progetto di filiera proposto è risponde solo in parte all'obiettivo di: incrementare la competitività delle imprese coinvolte e al potenziamento delle filiere produttive del territorio del GAL	5	
	B.2) Sostenibilità economica del progetto di filiera	Il progetto integrato dimostra una redditività futura capace di sostenere il comparto produttivo oggetto della filiera anche oltre i termini minimo previsti dall'Accordo	10	**10**
	B.3) Innovazione il progetto di filiera/rete introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di	Il progetto prevede l'introduzione di nuovi servizi che costituiscono una novità per il comparto produttivo oggetto dell'intervento	5.	**10**
		Nuovi prodotti: Il progetto prevede l'introduzione di nuovi prodotti che costituiscono una	5	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	offerta attuale. Il punteggio è cumulabile*[1] Il punteggio non riguarda il comparto vitivinicolo Dal presente punteggio è escluso il comparto vitivinicolo	novità per il comparto produttivo oggetto dell'intervento		
	B.4) Sostenibilità ambientale	Il progetto prevede l'adozione di sistemi di edilizia sostenibile secondo quanto previsto nelle Linee guida sull'Edilizia sostenibile del GAL Sulcis	10	**10**
TOTALE				**100**

Il Progetto Integrato di filiera/rete sarà ritenuto ammissibile al raggiungimento di un punteggio minimo di **60** punti.

Qualora il Progetto Integrato non raggiungesse il punteggio minimo previsto questo sarà non ammissibile, pertanto non si procederà all'esame delle singole domande di sostegno collegate e presentate nelle singole misure sul SIAN.

Nel caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di componenti che hanno seguito un percorso formativo nell'ambito della Green economy Linee A e B del GAL Sulcis e del FLAG SSO.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

[1] I progetti legati al comparto vitivinicolo devono essere legati ad investimenti innovativi (Investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte 1 del REG (UE)n. 1308/2013.

SECONDA PARTE DEL BANDO

INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

La seconda parte contiene le indicazioni con le disposizioni attuative delle singole misure per la presentazione delle singole domande di sostegno che ciascuna impresa beneficiaria intende presentare in collegamento al PIF. Le domande di sostegno possono essere presentate a valere sulle seguenti Misure:

- 4.1.1 - Sostegno e investimento nelle aziende agricole
- 4.2.1 - Sostegno e investimento a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
- 6.4.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole

MISURA 4.1.1 SOSTEGNO E INVESTIMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento

Obiettivo dell'intervento è quello di migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole, sostenendo investimenti finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture produttive mediante investimenti mirati al miglioramento delle prestazioni economiche e alla sostenibilità globale dell'azienda agricola.
La misura contribuisce alla Focus area 6 B) in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà. Il contributo della presente operazione al raggiungimento dell'obiettivo dell'ambito tematico del PdA risiede nella capacità dell'intervento di promuovere investimenti nelle aziende agricole per l'innovazione tecnologica e il miglioramento di prodotti e processi produttivi, favorendo il potenziamento delle filiere/ e la creazione delle reti a livello locale, con forme di collaborazione tra imprese, sia nell'ottica dello sviluppo di filiere verticali che di reti di impresa orizzontali orientate alla vendita diretta o comunque alla valorizzazione dei prodotti in filiere corte. I progetti presentati potranno avere finalità dirette alla valorizzazione delle produzioni nell'ambito locale.

Art. 2. Principali riferimenti normativi

Base Giuridica delle Misure Coinvolte

- Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (definizione di agricoltore in attività);
- Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva comunitaria 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva comunitaria 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali; e della flora e della fauna selvatiche;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.Lgs. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- D.Lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Reg. di esecuzione (UE) n. 1101/2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;
- Reg.(CE) n 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
- Reg (CE) N. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- Reg. (UE) N. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- DPR 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii;
- Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del bando in oggetto;
- Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato un atto di indirizzo concernente l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;

- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la "Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione";
- Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;
- I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019, n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura 19.2 con VCM validato o in corso di validazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA alla data del 2 luglio 2019;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.
- Convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari di delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD;
- Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sotto misura 19.2 interventi a bando pubblico GAL modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021;
- Decreto Assessoriale n. 2899. Dec. A 47 del 01/10/2021;
- Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
- Determina della Direttrice del GAL n. 64 del 27/10/2021di approvazione del bando;
- Delibera di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 338 del 27/10/2021.
- Determina n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando pubblico multi misura e degli allegati che lo compongono relativo all' operazione 19.2.1 "Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)". Misura 4.1.1 "Sostegno e investimento nelle aziende agricole; "Misura 4.2.1 "Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; Misura 6.4.1."sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole";
- Manifestazione d'interesse per la presentazione del Progetto Integrato (prima fase) pubblicata in data 28 ottobre 2021 con scadenza 31 marzo 2022;
- Determina n. 146 del 15/10/2022 di approvazione delle manifestazioni d'interesse dei Progetti integrati proposta dalla Commissione di valutazione presentati sul bando pubblico multi misura operazione 19.2.1 Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT). 4.1.1 - sostegno e investimento nelle aziende agricole; 4.2.1 - Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; 6.4.1. - Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole;
- Manuale delle procedure attuative "Interventi a bando pubblico Gal" approvato dal Direttore del servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n.11093/318 del 07 giugno 2021;
- Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
- Manuale delle procedure attuative interventi a bando pubblico Gal modificato con determinazione n. 70 del 24/01/2024 del Direttore del servizio sviluppo delle comunità rurali;
- Validazione concessa e autorizzata da parte dell'Organismo Pagatore Argea del VCM intervento 19.2.1 Bando multi misura PIF PIRT 4.1, 4.2 e 6.4.2 del 02/02/2024 n 0008483;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 355 del 14/02/2024;
- Determina della Direttrice del GAL n. 29 del 21/02/2024 di approvazione del bando multi misura PIF 4.1, 4.2 e 6.4.2;

Art. 3. Beneficiari

Beneficiari della misura 4.1 sono le imprese agricole, singole o associate (imprese costituite in forma societaria) che hanno partecipato in qualità di partner o Capofila ad uno dei PIF approvati con determinazione n. 146 del 15/10/2022 e ossia:

P	Codice	Capofila	Progetto	Esito
1	005	Juveniiis	Essenze Preziose di Sardegna	Ammesso
2	006	Coop. Santa Margherita	Tamatigas – Progetto di sviluppo, valorizzazione e innovazione del pomodoro di qualità coltivato nel territorio di Pula	Ammesso
3	002	Sulcis Agricola	Carciofo spinoso del Sulcis – Sotto le spine un cuore di bontà	Ammesso
4	004	Eural Sulcis	Sulcis vinifera	Ammesso
5	001	Società Agricola Sant'Andrè s.s.	ISTMI	Ammesso

Art. 4. Risorse disponibili

Risorse finanziarie Pubbliche totali messe a bando	Contributo massimo concedibile per singolo progetto
€ 1.114.060,00	**€ 50.000,00**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo). Il beneficiario dovrà tenere conto delle regole delle varianti sostanziali o non sostanziali, del singolo progetto e dell'intero PIF a cui sta partecipando.

Art. 5. Livello ed entità del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 60% per quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Per le aziende parzialmente ricadenti in zona svantaggiata si applica il principio della prevalenza con riferimento alla superficie catastale, come da allegato al presente bando. [2]

[2] L'elenco delle zone montane, delle zone svantaggiate e delle zone soggette a vincoli naturali significativi da utilizzare è quello riportato nell'allegato 2 al PSR, così come modificato nel 12° Comitato di Sorveglianza

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate di un ulteriore 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi l'80% in quanto gli investimenti sono relativi all'attuazione di un progetto integrato.

Zone	Intensità dell'aiuto totale	Progetto Integrato	Totale % del sostegno
Zona Svantaggiata	60%	20%	80%
Zona non svantaggiata	40%	20%	60%

La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa.

Nel caso di ricorso del beneficiario ad agevolazioni nazionali di carattere fiscale, quali ad esempio il Credito d'imposta introdotto con la legge 160/2019 o il Super e Iper ammortamento reintrodotti del D.L. 34/2019, il contributo concesso dovrà essere ridotto in proporzione in modo che l'aiuto complessivo non superi l'intensità ammessa.

Art. 6. Interventi ammissibili

Ogni investimento deve sempre essere coerente e funzionale agli obiettivi del Progetto Integrato di filiera PIF tale coerenza e funzionalità deve essere ben descritta nel business plan di ciascun progetto del partecipante. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

a) acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo;
d) investimenti immateriali.

Non sono ammissibili gli interventi che l'impresa deve realizzare per rispondere ai requisiti minimi di legge già vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

In particolare, **sono ammissibili i seguenti interventi**:

a) investimenti per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: acquisizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive, per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale;
b) investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);
c) investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;
d) investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto;
e) investimenti per impianti per la produzione di specie vegetali poliennali: realizzazione ex novo di impianti di colture arboree o arbustive, ristrutturazione di impianti esistenti (modifica della forma di allevamento al fine di introdurre la meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta, reinnesto, totale o parziale e reimpianto, comprese opere ed interventi fondiari connessi);

f) investimenti per il miglioramento degli allevamenti (strutture per il ricovero degli animali, macchine, attrezzature e impianti di mungitura, estensivizzazione, razionalizzazione e miglioramento dei pascoli);
g) investimenti per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco;
h) investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
i) investimenti per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali della azienda (viabilità ed elettrificazione aziendale);
j) investimenti per dotazioni aziendali: acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software e l'impiantistica di collegamento), acquisto di macchine e attrezzature per l'esecuzione delle operazioni colturali e di allevamento; acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei prodotti agricoli; automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
k) investimenti per opere di approvvigionamento idrico; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche idriche e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, impianti di potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, impianti di irrigazione;
l) investimenti per la protezione delle colture e degli allevamenti da alcune avversità atmosferiche e da attacchi di fauna selvatica (es.: reti antigrandine, recinzioni anti predazione, sistemi di allerta e video sorveglianza);
m) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti e licenze.

Nell'ambito delle **spese generali** sono comprese: la redazione del piano aziendale, la progettazione e la direzione lavori; ricerche e analisi di mercato; spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 Reg. (UE) n. 1305/13, che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati.
In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%. Al fine di addivenire alla scelta del soggetto cui affidare l'incarico, per una comparazione costo-qualità della prestazione, è necessario presentare tre differenti offerte. Le tre offerte dovranno contenere i costi e le informazioni essenziali del fornitore pertinenti per il relativo incarico (elenco delle attività eseguite, curriculum, modalità di esecuzioni del progetto quali piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione).
Ove, in seguito ad accurata indagine di mercato, non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario predisporre una dichiarazione in cui si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire il servizio oggetto di finanziamento, allegando specifica relazione descrittiva di un tecnico qualificato.
Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario giornaliero dei consulenti da utilizzare, facendo riferimento alle tariffe adottate dalla Amministrazione Regionale, Statale o dell'Unione Europea. In particolare, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Ai sensi dell'art. 17(6) del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui la legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi in materia di ambiente, igiene alimentare, benessere degli animali, salute e sicurezza del lavoro applicabili all'azienda agricola, saranno ammissibili anche investimenti realizzati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda sempre in coerenza con gli obiettivi del PIF.

Gli investimenti per l'**irrigazione** saranno ammissibili alle seguenti condizioni:
1) Gli interventi di miglioramento degli impianti esistenti devono garantire il seguente risparmio idrico potenziale in base ai parametri tecnici dell'impianto:
- Miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10%;
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: 15%;
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: 25%.

Detti interventi non sono ammissibili quando ricadono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG-DIS per motivi inerenti alla quantità dell'acqua. Nessuna delle condizioni precedenti si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica; la creazione o il ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio; il recupero, il trattamento e l'utilizzo di acque riciclate aziendali che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
2) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata, compresi nuovi impianti irrigui in aziende mai precedentemente irrigate, sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente PdG-DIS lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.46 del Reg (UE) n. 1305/2013 al comma 6 dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale predisposta da un tecnico qualificato e approvata dall'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente; l'approvazione da parte dell'autorità competente (Assessorato dell'Ambiente) è necessaria esclusivamente per impianti di superficie superiore a 300 Ha, come precisato al punto d) dell'Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale".

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di sostegno) era attivo un impianto di irrigazione. In ogni caso, gli impianti di irrigazione ex novo sono ammissibili solo se a basso consumo (ad alta efficienza o localizzato).
Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- L'energia prodotta è destinata all'autoconsumo aziendale e a tale scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare, l'agriturismo e le altre attività connesse);
- Sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del D. Lgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009. Gli impianti ad energia solare e eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia.
Gli investimenti relativi al riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli e dei sottoprodotti dovranno essere riferiti alle sole produzioni aziendali.
Gli investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento.
I nuovi impianti di specie poliennali dovranno essere realizzati con materiale di propagazione accompagnato dal documento di commercializzazione categoria C.A.C. (conformità agricola comunitaria) e prodotto ai sensi del DM 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto" da vivaisti autorizzati alla produzione e commercializzazione per le specie oggetto di impianto ed in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica. Per la certificazione

del materiale di propagazione è necessario che le ditte fornitrici siano iscritte al RUP (Registro Ufficiale dei Produttori) di cui alla Determinazione Assessoriale 7753/702 del 5 maggio 2015.

Gli automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade ammissibili a finanziamento devono essere mezzi specifici per il trasporto immatricolati autocarro (cassonati o furgonati non vetrinati) e comunque non trasformabili in autovettura. Sono altresì finanziabili carrelli o rimorchi.

La costruzione di vani appoggio, o la loro ristrutturazione, è consentita fino ad un massimo di 50 mq di superficie commerciale complessiva.

L'acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, è ammesso solo nel caso di ristrutturazione sostanziale degli stessi, quando consente di ridurre il consumo di suolo e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione ex novo. L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale, essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto ed è ammesso nella misura massima del 20% dell'investimento. L'acquisto di serre non è ammissibile.

L'acquisto del fabbricato deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:
- l'immobile non deve aver fruito di contributi pubblici;
- deve essere prodotta un'attestazione da parte di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

Sono esclusi dagli aiuti:
- acquisto di animali;
- acquisto di piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e la loro messa a dimora;
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di terreni;
- lavori di drenaggio;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, comma 3 lettera d) del DM 454 del 14 dicembre 2001 ad eccezione degli automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
- investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di sicurezza, ambiente, igiene e benessere degli animali i cui termini di adeguamento siano scaduti;
- investimenti di mera sostituzione;
- impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti aziendali e destinati all'autoconsumo;
- impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto dal presente bando anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario.

In ogni caso non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Gli interventi riguardanti **la trasformazione e la commercializzazione**, ad eccezione di quelli relativi al primo condizionamento del prodotto in azienda, non sono finanziabili con la sottomisura 4.1 in quanto di esclusiva pertinenza della sottomisura 4.2. Per "**primo condizionamento**" si intende l'insieme delle operazioni effettuate sui prodotti agricoli per prepararli alla commercializzazione o trasformazione; comprende quindi lavaggio,

lucidatura, ceratura, selezione, frigoconservazione, ecc., mentre sono esclusi il confezionamento e qualsiasi trasformazione o trattamento del prodotto.
Ai sensi del Reg. 852/2004 - art. 2 - punto m), si intende per «trattamento» qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti. Non può essere considerato un primo condizionamento tutto ciò che rientra in tale definizione.
Per l'apicoltura la produzione primaria comprende anche il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda apicola, pertanto sono finanziabili interventi legati a queste fasi.

Gli investimenti di **mera sostituzione** non sono ammissibili a finanziamento.
Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:
- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall'amianto;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati, macchine, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento, ovvero che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per ristrutturazione si intende quella definita dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 all'art.3, comma 1, lettera d, e cioè "Interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".
Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Inoltre, in relazione alle spese ammissibili, al fine di rispettare la **demarcazione tra PSR ed OCM**, si fa riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo 14 del PSR per ciascun settore, e riassunte nell'allegato 4.1.H al presente bando.

Inoltre, **non sono ammissibili i seguenti interventi**:
- IVA;
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli

- creazione ed allestimento di sala degustazioni e aule didattiche
- investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti − investimenti ai sensi dall'art. 44, punto 4 del reg. n. 702/2014 connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che ottengono prodotti trasformati fuori allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- spese per progetti di promozione e ricerca − manutenzione ordinaria e straordinaria;
- costi di leasing;
- costi di gestione.

Art. 7. Requisiti di ammissibilità

a) Ambito territoriale

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della presente misura è rappresentato dai 22 comuni dell'area del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Si specifica che il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché sia in Sardegna, purché la sede operativa dell'azienda e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e ossia nel territorio dei seguenti comuni:

Comune	Classificazione	Zona svantaggiata ai sensi Reg.UE 1305/2013 art. 32 par.1 lettera b) PSR 2014/2020 annualità 2020
Buggerru	D1	si
Carloforte	D1	si
Domusnovas	D2	si
Domus de Maria	D2	si
Fluminimaggiore	D1	si
Giba	D1	si
Gonnesa	D2	si

Comune	Classificazione	Zona svantaggiata ai sensi Reg.UE 1305/2013 art. 32 par.1 lettera b) PSR 2014/2020 annualità 2020
Masainas	D1	no
Nuxis	D1	si
Perdaxius	D1	si
Pula	D2	si
Piscinas	D2	si
San Giovanni Suergiu	D2	si
Santadi	D1	si
Sant'Anna Arresi	D2	si
Sant'Antioco	D1	si
Siliqua	C2	si
Teulada	D1	si
Tratalias	D1	si
Vallermosa	C1	si

FEASR
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Comune	Classificazione	Zona svantaggiata ai sensi Reg.UE 1305/2013 art. 32 par.1 lettera b) PSR 2014/2020 annualità 2020
Villamassargia	D2	si
Villaperuccio	D2	si

Gli investimenti devono riguardare la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni:
"**azienda**": tutte le unità usate per l'attività agricola e situate nel territorio regionale;
"**attività agricola**": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli.
Sono quindi escluse la selvicoltura e le attività ad essa connesse, la pesca e l'acquacoltura, le coltivazioni e gli allevamenti per scopi non agricoli.

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

L'impresa deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

1. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con codice ATECO 01;
2. iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole;
3. essere obbligatoriamente un partecipante diretto di un progetto di filiera PIF.
4. avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di 15.000 euro calcolata in termini di PST (Produzione Standard Totale).
   Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale, calcolata attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di PS all'ordinamento produttivo dell'azienda (si veda la scheda di conversione di cui all'Allegato A). Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nel piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda e nell'anagrafe zootecnica (BDN) utilizzando i valori INEA-CREA 2010. Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore della Produzione Standard (PS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore quale sommatoria delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli acquisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame. Il valore deve intendersi "franco azienda", al netto dell'IVA e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

c) Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

Sono ammessi investimenti che:

- facciano parte di un PIF approvato;
- concorrano con l'intervento richiesto all'obiettivo generale del PIF;
- migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola;

Tali condizioni dovranno essere dimostrate anche nel piano aziendale, il quale deve altresì dimostrare la sostenibilità economica dell'intero intervento.

d) Ulteriori condizioni

Gli investimenti proposti dalle aziende agricole, nella presente misura, sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

Il progetto integrato si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo tra tutti gli operatori che intendono presentare un Progetto Integrato su una specifica filiera produttiva o artigianale;
- la condivisione di un Progetto Integrato e la dimostrazione della coerenza e complementarietà del singolo intervento con gli obiettivi del PIF;
- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2)
- rispetto della coerenza progettuale del PIF che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo Sviluppo Rurale, delle OCM e del PSR Sardegna 2014-2022;
- raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, di un punteggio minimo di 60 punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect…) e di 40 punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature, macchinari e impianti.

La presentazione di una sola Domanda di Sostegno sulla presente misura. Il singolo beneficiario può presentare una sola domanda sulla misura 4.1, ugualmente i partecipanti ad aggregazioni possono partecipare ad una sola aggregazione.

1. gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013;
2. in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;
3. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
4. rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, ambiente, igiene e benessere degli animali;
5. gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull'edilizia sostenibile realizzati dal GAL e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi;
6. Disponibilità giuridica: Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica del bene immobile (ad es. terreno, fabbricato) oggetto d'intervento.
   In merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti si precisa che:
   - la disponibilità giuridica del bene immobile deve essere comprovata da titolo di proprietà o di possesso redatto in forma scritta, registrato a norma di legge e presente nel fascicolo aziendale del richiedente. Non è ammesso il comodato d'uso quale titolo di possesso;
   - i titoli di possesso (usufrutto, concessione da enti pubblici, affitto o altro titolo equipollente), oltre ad avere una scadenza determinata, devono avere una durata residua utile a garantire il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione per una durata residua pari ad almeno 7 (sette) anni dal momento del rilascio della domanda di sostegno
   - Qualora il bene immobile non sia detenuto a titolo di proprietà, o di proprietà esclusiva, deve essere presente l'autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, alla realizzazione dell'intervento (Allegato 4.1.C).
   - Qualora la durata del titolo presente nel fascicolo aziendale non raggiungesse il tempo previsto dal bando, e avesse una durata inferiore a quanto richiesto, può essere perfezionato, o aggiornato prima della concessione del finanziamento. In tal caso il richiedente si impegna

a formalizzare e produrre il titolo, relativo alla disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento, prima della emissione del provvedimento di concessione.

Art. 8 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Criteri di selezione misura 4.1

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) Caratteristiche del proponente e localizzazione	A.1) Localizzazione degli investimenti *i punteggi sono cumulabili	Comuni ricadenti in aree C1-D1	3	**5**
		Comuni ricadenti in aree C2-D2	2	
		Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000	2	
	A.2) Giovani imprenditori: l'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti).	Si	2,5	**5**
	A.3) Donne: Priorità alle domande presentate da imprese agricole condotte da donne. società nelle quali almeno il 50% dei soci sia donna (50% del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne; Società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	Si	2,5	
	A.4) Priorità alle domande presentate da imprese agricole il cui titolare oppure i soci in caso di imprese associate hanno seguito percorsi di formazione sulle Linee 2A, 3A e 2B della Green & Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale[3]	Si	10	**10**
B) Qualità del progetto	B.1) Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento	Il piano di progetto contribuisce al conseguimento di 2 degli obiettivi specifici del progetto integrato PIF. (Per l'attribuzione del punteggio	15	**15**

[3] Il Criterio di selezione sarà riconosciuto per le ditte individuali, oltre al soggetto proponente, il requisito può essere riconosciuto anche se il corso è stato seguito da un suo familiare convivente o da un coadiuvante aziendale. Mentre per le società, oltre al rappresentante legale, il requisito può essere riconosciuto anche se il corso è stato seguito da un socio o da un dipendente

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	degli obiettivi definiti nel progetto integrato a cui è collegato.	devono essere conseguiti almeno 2 obiettivi specifici. Uno contribuisce all'ammissibilità)		
	B.2) Sostenibilità economica del progetto proposto	Il piano di progetto dimostra una redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto oltre i 5 anni dalla presentazione della domanda di sostegno	10	**10**
	B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto	Il piano di progetto prevede l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato PIF. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa.	5	**10**
		Il piano di progetto sviluppa interventi innovativi e di integrazione tra la filiera agroalimentare e le altre filiere produttive. Sono sviluppati interventi di collaborazione tra imprese dell'agroalimentare e altre filiere (turistico-ricettiva e dell'artigianato tradizionale) del territorio del GAL.	5	
	B.4) Comparto produttivo interessato dal progetto.	Vitivinicolo	10	**10**
		Orto-frutta /Cereali	10	
		Olivicolo - oleario	10	
		Erbe officinali ed aromatiche e Apicoltura	8	
		Filiera delle carni (ovicaprino, bovino da carne, suinicolo)	5	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	B.5) Biodiversità valorizzazione delle specie produttive locali	Il progetto prevede come obiettivo specifico la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle specie produttive locali (ossia quelle a marchio DOC; DOP o iscritte nell'elenco dei prodotti agricoli tradizionali (PAT) della RAS https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=3595&na=1&n=10&o=1 o nel repertorio regionale dell'agrobiodiversità https://www.biodiversitasardegna.it/laore/it/agrobiodiversita/repertorio-regionale/	10	**10**
C) Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bio-architettura nel Sulcis Iglesiente. ***Per gli interventi di edilizia qui elencati vale la soglia del limite minimo di 10 Punti sul totale di 25 Punti da raggiungere su questo criterio.***	C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici.	Recupero di strutture esistenti tramite interventi, restauro e risanamento conservativo >60%. Rispetto del Criterio 1.1.b. delle schede tecniche.	2	**10**
		Riutilizzo di terra da scavo/inerti e/o di componenti da demolizione/recupero. Percentuale > al 30% Rispetto del criterio 1.1.a. delle Schede tecniche.	2	
		Utilizzo di risorse provenienti nella filiera territoriale della Sardegna > al 30% Rispetto del criterio 1.3. delle Schede tecniche.	2	
		Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del comfort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente - elevata permeabilità del vapore acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri. Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche.	2	
		Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura >al 40%. Rispetto del criterio 1.2. delle Schede tecniche.	2	
	C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica	2	**5**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		globale rinnovabile >70% Rispetto del criterio 2.1. delle Schede tecniche.		
		Il progetto prevede interventi relativi alla realizzazione dell'involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. Rispetto del criterio 2.2.a. delle Schede tecniche.	2	
		Il progetto prevede interventi di sostituzione di componenti edili opachi e trasparenti in misura > al 30%Rispetto del criterio 2.3 delle Schede tecniche.	1	
	C.3) Interventi che prevedono la tutela/ valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale	Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.a delle Schede tecniche.	6	**10**
		Il progetto prevede interventi di demolizione delle recinzioni in blocchi di cemento, in rete, con elementi prefabbricati...o altri manufatti, e la ricostruzione con muratura tradizionale a secco con pietra locale, Rispetto del criterio 4.2 delle Schede tecniche. Obiettivo 2.	4	
PUNTEGGIO TOTALE				**100**

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 100 punti. La domanda è finanziabile se ottiene almeno un punteggio minimo pari a **60** punti per i progetti che prevedono interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) e **40** punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari e/o impianti; ed inoltre se:

- In caso di interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) ottiene un punteggio totale minimo pari ad almeno **10** punti nel principio di selezione "C) "Sostenibilità ambientale dell'investimento". Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile"; se il punteggio ottenuto è inferiore a **10 punti sui 25** disponibili nella sezione C) **la domanda non sarà ritenuta ammissibile e finanziabile;**

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PSR sardegna 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Al fine dell'attribuzione del punteggio relativa alla sezione "C) Sostenibilità ambientale dell'investimento" si devono consultare Le linee Guida sull'Edilizia sostenibile e le schede tecniche allegate al presente bando.

In caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di soggetti che hanno frequentato percorsi nell'ambito della Green &Blue Economy Linee 2A, 3A e 2B della Green &Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

I criteri di selezione devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore

MISURA 4.2.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento

La Misura 4.2.1 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE. Gli investimenti saranno indirizzati a realizzare, ammodernare e razionalizzare le strutture produttive dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a migliorare gli standard qualitativi, a sviluppare nuovi prodotti ed affrontare nuovi segmenti di mercato nell'ambito di un progetto integrato di filiera PIF.

L'operazione risponde prioritariamente ai seguenti fabbisogni individuati nel PdA, così come meglio descritti
F3) Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere, incentivando l'economia di condivisione e le azioni di comunicazione e marketing anche in percorsi di certificazione e creazione di marchi territoriali, promuovere la realizzazione di un centro unico di trasformazione e commercializzazione e incentivare l'adeguamento infrastrutturale aziendale e la valorizzazione degli scarti di produzione;

F13) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera dell'artigianato locale di qualità valorizzando i mestieri artigiani, promuovendo innovazione e design e sviluppando azioni di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella artigianale

F14) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella flora spontanea sarda e delle piante officinali coltivate, per bio-cosmesi, medicina e alimentazione.

F15) Promuovere la cooperazione e l'aggregazione tra imprese, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera olivicola, diversificare le qualità autoctone e incentivare la valorizzazione della trasformazione degli scarti di produzione anche nel settore della biocosmesi.

Obiettivo dell'intervento è quello di incrementare il valore delle produzioni agricole, attraverso il rafforzamento della fase di trasformazione e commercializzazione. Sostiene investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti trasformati, di nuovi processi e tecnologie per la trasformazione ed il packaging, finalizzati a:

- ampliare il mercato delle produzioni locali;
- migliorare la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti alimentari;
- migliorare il rendimento energetico, la gestione delle acque e la compatibilità ambientale;
- arricchire e diversificare l'offerta di prodotto locale, attraverso la somministrazione e/o la vendita nella filiera corta locale;
- promuovere strategie di trasformazione dei prodotti in conto terzi da parte delle aziende agricole del territorio per le quali sarebbe insostenibile l'avvio di piccoli laboratori di trasformazione, stanti l'entità delle produzioni trasformabili e l'organizzazione aziendale delle stesse;
- promuovere la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla filiera.

Tali miglioramenti strutturali e impiantistici devono avvenire in un'ottica di filiera o rete, coinvolgendo almeno due soggetti beneficiari, e dovranno necessariamente essere coerenti con il PdA.
Il contributo della presente operazione al raggiungimento dell'obiettivo dell'ambito tematico risiede nella creazione e/o consolidamento di filiere agroalimentari locali e diversificazione dell'offerta di prodotti trasformati

ottenuti integralmente sul territorio dell'area GAL. La lavorazione presso operatori specializzati permette alle singole aziende di diversificare l'offerta con prodotti trasformati avvalendosi di laboratori di trasformazione autorizzati, recuperando un importante valore aggiunto dei prodotti destinati alla trasformazione, altrimenti remunerati con prezzi molto bassi, aumentando reddito e competitività degli anelli più deboli della filiera.
Essa contribuisce alla **Focus area 6 B)** in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà.

Art. 2. Principali riferimenti normativi

Base Giuridica delle Misura Coinvolta

- Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l'applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la

liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 669/16;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione CE di esecuzione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;
- Decisione C(20016) n. 8506 dell'8.12.2016 che ha modificato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Normativa nazionale
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione) e ss.mm.ii.;
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n 300/2000);
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss,mm.ii;
- D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;

- D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR2014/2020 – Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e successive modifiche e integrazioni;
- Manuale delle Procedure attuative degli interventi a bando pubblico Gal allegato alla determinazione n. 15815 – 484 del 09.10.2018 della Direzione Generale – Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, Assessorato Agricoltura - Regione Autonoma della Sardegna, modificato con Determinazione n. 11219/360 del 28 giugno 2019;
- Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii;
- Nota dell’AdG PSR Sardegna N. 14637/VII.10.3 del 25/07/2017, relativa alle Sottomisure 4.1 e 4.2 – Demarcazione con Programmi OCM;
- Nota dell’AdG PSR Sardegna N. 2329/VI.3.II del 07/02/2020, relativa alle Sottomisure 4.1 e 4.2 – Demarcazione con Programmi OCM;
- Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
- Determina della Direttrice del GAL n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando;
- Delibera di presa d’atto del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 338 del 27/10/2021.
- Determina n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando pubblico multi misura e degli allegati che lo compongono relativo all’ operazione 19.2.1 “Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)”. Misura 4.1.1 “Sostegno e investimento nelle aziende agricole; “Misura 4.2.1 “Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; Misura 6.4.1.“sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole”;
- Manifestazione d’interesse per la presentazione del Progetto Integrato (prima fase) pubblicata in data 28 ottobre 2021 con scadenza 31 marzo 2022;
- Determina n. 146 del 15/10/2022 di approvazione delle manifestazioni d’interesse dei Progetti integrati proposta dalla Commissione di valutazione presentati sul bando pubblico multi misura operazione 19.2.1 Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT). 4.1.1 - sostegno e investimento nelle aziende agricole; 4.2.1 - Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; 6.4.1. - Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole;
- Manuale delle procedure attuative “Interventi a bando pubblico Gal” approvato dal Direttore del servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n.11093/318 del 07 giugno 2021;
- Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
- Manuale delle procedure attuative interventi a bando pubblico Gal modificato con determinazione n. 70 del 24/01/2024 del Direttore del servizio sviluppo delle comunità rurali;
- Validazione concessa e autorizzata da parte dell’Organismo Pagatore Argea del VCM intervento 19.2.1 Bando multi misura PIF PIRT 4.1, 4.2 e 6.4.2 del 02/02/2024 n 0008483;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 355 del 14/02/2024;
- Determina della Direttrice del GAL n. 29 del 21/02/2024 di approvazione del bando multi misura PIF 4.1, 4.2 e 6.4.2.

Art. 3. Beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno a valere sulla presente misura, coloro che possiedono i seguenti requisiti: le MPMI **agroindustriali e le imprese agricole singole o in forma societaria** che hanno partecipato in qualità di partner o Capofila ad uno dei PIF approvati con determinazione n. 146 del 15/10/2022 e ossia:

P	Codice	Capofila	Progetto	Esito
1	005	Juveniiis	Essenze Preziose di Sardegna	Ammesso
2	006	Coop. Santa Margherita	Tamatigas – Progetto di sviluppo, valorizzazione e innovazione del pomodoro di qualità coltivato nel territorio di Pula	Ammesso
3	002	Sulcis Agricola	Carciofo spinoso del Sulcis – Sotto le spine un cuore di bontà	Ammesso
4	004	Eural Sulcis	Sulcis vinifera	Ammesso
5	001	Società Agricola Sant'Andrè s.s.	ISTMI	Ammesso

Le imprese agroindustriali sono quelle operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco10), delle industrie delle bevande (codice Ateco11) e nel settore della trasformazione del sughero (codice Ateco 16.29.20).
Non possono accedere all'aiuto le imprese che svolgono la sola commercializzazione.

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 4. Risorse disponibili

Risorse finanziarie Pubbliche totali messe a bando	Contributo massimo concedibile per singolo progetto
€ 645.695,00	**€ 100.000,00**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo). Il beneficiario dovrà tenere conto delle regole delle varianti sostanziali o non sostanziali, del singolo progetto e dell'intero PIF a cui sta partecipando.

Art. 5. Livello ed entità del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili.

L'aliquota di cui sopra sono maggiorate di un ulteriore 20%, in quanto gli investimenti sono relativi all'attuazione di un progetto integrato.

Intensità dell'aiuto Misura 4.2	Progetto Integrato	Totale % del sostegno
40%	**20%**	**60%**

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa.

Art. 6 - Interventi ammissibili

Gli investimenti materiali/immateriali devono riguardare la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, mentre il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del TFUE.
A tal fine si applicano le seguenti definizioni:

a) «**prodotti agricoli**»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «**trasformazione di un prodotto agricolo**»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «**commercializzazione di un prodotto agricolo**»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto

prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato UE.

Per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, …) per la normativa relativa alla non cumulabilità dei contributi pubblici, il richiedente deve rinunciare alle altre agevolazioni se vuole beneficiare del contributo GAL.

In linea generale gli investimenti saranno finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi del progetto di filiera:

- introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, per rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela ambientale, all'aumento di sicurezza del lavoro;
- rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e in coerenza con l'Accordo di partenariato;
- approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, a fini di autoconsumo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n.807/2014.

Non sono ammissibili gli interventi che l'impresa deve realizzare per rispondere ai requisiti minimi di legge già vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno[4].

Investimenti ammissibili:

- sono ammessi investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato; Qualora il prodotto in uscita a seguito della trasformazione sia un prodotto non compreso nell'Allegato I del TFUE, l'aiuto è soggetto al c.d. De minimis secondo il Reg (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("De minimis")". Il limite complessivo di aiuti "de minimis" concedibili a un'impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti). Nel calcolo del suddetto massimale rientrano anche gli aiuti "de minimis" agricolo concessi ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013. In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale.
- gli investimenti proposti dalle imprese agroindustriali dovranno riguardare la trasformazione o commercializzazione prevalente di prodotti conferiti dai partner del progetto di filiera PIF.
- Gli interventi proposti dall'azienda agricola dovranno riguardare la trasformazione e commercializzazione prevalente dei propri prodotti aziendali, e successivamente quelli provenienti dai partner ed eventualmente da imprese esterne.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

a) Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli:

[4] Si precisare che la condizione di ammissibilità dell'intervento a carico di investimenti mobili (attrezzature ed impianti) da allocare in edifici esistenti e di investimenti di ristrutturazione di immobili prevede che siano da effettuati a carico di strutture edilizie regolari ai sensi delle vigenti normative urbanistiche. La regolarità edilizia è necessaria per escludere il finanziamento di interventi a carico di edifici non a norma.

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PSR sardegna 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Costruzione, miglioramento, recupero, riqualificazione di fabbricati e manufatti aziendali. Si precisa che nelle aziende agricole, è consentita la realizzazione di piccoli locali per la vendita diretta dei prodotti aziendali;
  Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezziario regionale.
  Gli investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento.
  Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull'edilizia sostenibile del GAL Sulcis e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi, ove congrui con le tipologie analizzate.
  Non sono ammissibili le spese di demolizione.

b) Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili nuove comprese quelle informatiche (es. hardware);

c) Acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto e la commercializzazione e mezzi per la movimentazione dei prodotti all'interno dello stabilimento se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:

- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

d) Acquisto di attrezzature fisse ed impianti nuovi (es. elettrico, igienico, idraulico o impianti ed attrezzature per trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali) compreso il costo di installazione.

e) Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili destinate esclusivamente all'autoconsumo, se coerenti con il progetto integrato e nel rispetto delle condizioni indicate in merito all'efficienza energetica e per una potenza massima di 1 MW per sito produttivo. Nel caso di utilizzo di biomasse, sono ammissibili sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari. Non è ammissibile l'utilizzo di materie prime derivanti da colture dedicate. Gli impianti finanziati per la produzione di energia non devono ricevere alcuna ulteriore forma di incentivo. Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati. Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) non sono ammissibili. Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno superare il 25% della spesa ammessa. Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50% (ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014).
  Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia. Gli impianti ad energia solare e eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

f) Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente:

- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
- Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
- Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).

g) Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente dedicati all'efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
- illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
- apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
- impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, scambiatori di calore ad entrata d'aria geotermica (detti anche a pozzo canadese), pompe di calore;
- recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali)
- raffrescamento passivo e cappotto termico; − sistemi di cogenerazione e tri generazione se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW. Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito, in spese ammissibili (escluse le spese generali). Gli investimenti per l'efficientamento energetico non possono superare il 25% della spesa ammessa.

h) Investimenti ammissibili per il risparmio idrico:

- Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
- Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno.
- Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione. Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% del consumo idrico totale dell'impresa.

i) Acquisto di immobili, a condizione che si dimostri la convenienza economica rispetto alla costruzione ex novo ed in tal senso deve essere prodotta un'attestazione da parte di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale; l'immobile sia destinato a una sostanziale trasformazione; non abbia già fruito di finanziamenti pubblici; l'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale, e deve essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto di filiera PIF. La spesa finanziabile è la minore tra quella dichiarata nell'atto di acquisto e il valore catastale rivalutato ai sensi del Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986). In ogni caso la spesa per l'acquisto non può superare il 15% della spesa complessivamente ammessa.

j) **Spese generali** sono comprese: la redazione del piano aziendale, la progettazione e la direzione lavori; ricerche e analisi di mercato; spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del REG UE 1305/13, che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati. In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- IVA;
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;

- acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell'impresa richiedente;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti salvo quanto indicato nelle spese ammissibili;
- acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
- creazione ed allestimento di sala degustazioni e aule didattiche
- investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- acquisto di attrezzature non connesse alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- costi di leasing;
- costi di gestione.
- investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti e la cui produzione di energia è destinata esclusivamente all'autoconsumo aziendale (art. 13, lettera d), del Reg. UE n. 807/2014); vedi sopra
- investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. UE n. 807/2014);
- opere di manutenzione ordinaria;
- gli investimenti che riguardano il commercio al dettaglio (ad eccezione, nelle aziende agricole, di piccoli locali per la vendita diretta dei prodotti aziendali e degli autoveicoli attrezzati per la vendita da parte delle aziende agricole)

In ogni caso non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Art. 7. Requisiti di ammissibilità

a) Ambito territoriale

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della presente misura è rappresentato dai 22 comuni dell'area del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Si specifica che il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, in Sardegna, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e ossia nel territorio dei seguenti comuni.

Comuni area GAL e classificazione

Comune	Classificazione
Buggerru	D1
Carloforte	D1
Domusnovas	D2
Domus de Maria	D2
Fluminimaggiore	D1
Giba	D1
Gonnesa	D2
Masainas	D1
Nuxis	D1
Perdaxius	D1
Pula	D2

Comune	Classificazione
Piscinas	D2
San Giovanni Suergiu	D2
Santadi	D1
Sant'Anna Arresi	D2
Sant'Antioco	D1
Siliqua	C2
Teulada	D1
Tratalias	D1
Vallermosa	C1
Villamassargia	D2
Villaperuccio	D2

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

L'impresa deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

a) Essere una MPMI;
b) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
c) avere il codice Ateco di riferimento, come previsto nel bando;
d) Costituzione aggiornamento del fascicolo aziendale;

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

c) Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

- essere obbligatoriamente un partecipante diretto di un progetto di filiera PIF che ha raggiunto il punteggio minimo di 60 punti e quindi facciano parte di un PIF approvato;
- concorrano con l'intervento richiesto all'obiettivo generale del PIF;

Tali condizioni dovranno essere dimostrate anche nel piano aziendale, il quale deve altresì dimostrare la sostenibilità economica dell'intero intervento.

d) Ulteriori condizioni

Sono ammessi solo gli investimenti proposti nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- Il progetto integrato si realizza attraverso:
  - la sottoscrizione di un Accordo tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva;
  - la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto integrato, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
  - il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2);
  - rispetto della coerenza progettuale del PIF che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo Sviluppo Rurale, delle OCM e del PSR Sardegna 2014-2020;
  - raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, di un punteggio minimo di 60 punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect…) e di 40 punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature, macchinari e impianti.
  - in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;
  - nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
  - rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, ambiente, igiene e benessere degli animali;
  - gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull'edilizia sostenibile realizzate dal GAL e devono rispettare le prescrizioni di queste ultime;

- gli interventi dovranno garantire una sostenibilità economica *per il periodo* minimo di impegno previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
- La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la sottomisura 4.2 e quelli finanziabili nell'ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM è indicata sinteticamente riportata nell'allegato B.[5]
- La presentazione di una sola Domanda di Sostegno sulla presente misura. Il singolo beneficiario può presentare una sola domanda sulla misura 4.2, ugualmente i partecipanti ad aggregazioni possono partecipare ad una sola aggregazione.
- Disponibilità giuridica: Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica del bene immobile (ad es. terreno, fabbricato) oggetto d'intervento.

  In merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti si precisa che:
  - la disponibilità giuridica del bene immobile deve essere comprovata da titolo di proprietà o di possesso redatto in forma scritta, registrato a norma di legge e presente nel fascicolo aziendale del richiedente. Non è ammesso il comodato d'uso quale titolo di possesso;
  - i titoli di possesso (usufrutto, concessione da enti pubblici, affitto o altro titolo equipollente), oltre ad avere una scadenza determinata, devono avere una durata residua utile a garantire il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione per una durata residua pari ad almeno 7 (sette) anni dal momento del rilascio della domanda di sostegno.
  - Qualora il bene immobile non sia detenuto a titolo di proprietà, o di proprietà esclusiva, deve essere presente l'autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, alla realizzazione dell'intervento (Allegato 4.2.C).
  - Qualora la durata del titolo presente nel fascicolo aziendale non raggiungesse il tempo previsto dal bando, e avesse una durata inferiore a quanto richiesto, può essere perfezionato, o aggiornato prima della concessione del finanziamento. In tal caso il richiedente si impegna a formalizzare e produrre il titolo, relativo alla disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento, prima della emissione del provvedimento di concessione.
-

[5] Per il comparto ortofrutta e olio d'oliva gli investimenti devono avere una dimensione finanziaria superiore a € 200.000,00.

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 8 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti.

Criteri di selezione misura 4.2.1

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) **Caratteristiche del proponente e localizzazione**	A.1) Localizzazione degli investimenti *i punteggi sono cumulabili (a-c e b-c)	Intervento a) la cui localizzazione ricade totalmente nei comuni classificati C1-D1	3	**5**
		Intervento b) la cui localizzazione ricade totalmente nei comuni classificati C2-D2	2	
		Localizzazione c) prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000	2	
	A.2) Giovani imprenditori: l'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni **non** compiuti)	Si	2,5.	**5**
	A.3) Donne: Priorità alle domande presentate da imprese agricole condotte da donne. società nelle quali almeno il 50% dei soci sia donna (50% del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne; Società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	Si	2,5	
	A.4) Priorità alle domande presentate da imprese agricole il cui titolare oppure i soci in caso di imprese associate hanno seguito percorsi di formazione sulle Linee 2A, 3A e 2B della Green & Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale[6]	Si	10	**10**
B) Qualità del progetto	B.1) Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento	Il piano di progetto contribuisce al conseguimento di 2 degli obiettivi specifici del progetto integrato di cui fa parte (per l'attribuzione del punteggio	10	**10**

[6] Il punteggio verrà attribuito qualora il soggetto proponente l'intervento o un suo familiare convivente o un coadiuvante aziendale hanno seguito percorsi di formazione sulle Linee 2A, 3A, del GAL Sulcis oppure 2B del FLAG SSO della Green e Blue economy (10 punti). Nel caso di società partecipazione del Rappresentante legale oppure di un socio o di un dipendente

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	degli obiettivi definiti nel progetto integrato a cui è collegato.	devono essere conseguiti almeno 2 obiettivi specifici. Uno contribuisce all'ammissibilità)		
	B.2) Sostenibilità economica del progetto proposto	Il piano di progetto dimostra una redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto oltre i 5 anni minimi richiesti dalla presentazione della domanda di saldo. Il punteggio verrà attribuito se nel piano di progetto è indicata una redditività futura di almeno un anno rispetto ai 5 minimi richiesti;	5	**5**
	B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto.[7]	Il piano di progetto prevede l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato PIF. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa. Tale criterio non potrà essere applicato al comparto vitivinicolo nel rispetto della demarcazione con l'OCM.	5	**10**
		Il piano di progetto sviluppa interventi innovative e di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella dell'artigianato. Sono sviluppati interventi di collaborazione tra imprese dell'agroalimentare e dell'artigianato tradizionale del territorio del GAL.	5	
	B.4) Comparto produttivo interessato dall'investimento	Vitivinicolo[8]	10	**10**
		Orto-frutta /Cereali	10	
		Olivicolo - oleario	10	
		Erbe officinali e aromatiche e apicoltura	8	

[7] Si specifica che il comparto vitivinicolo non potrà attribuirsi il punteggio "innovazione tecnologica del progetto;
[8] I progetti legati al comparto vitivinicolo devono essere legati ad investimenti innovativi (Investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte 1 del REG (UE)n. 1308/2013.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		Filiera delle carni (ovicaprino, bovino, suinicolo)	5	
	B.5) Biodiversità valorizzazione delle specie produttive locali	L'intervento riguarda la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle specie produttive locali (ossia iscritte nell'elenco dei prodotti agricoli tradizionali (PAT) della RAS https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=3595&na=1&n=10&o=1 o nel repertorio regionale dell'agrobiodiversità https://www.biodiversitasardegna.it/laore/it/agrobiodiversita/repertorio-regionale/	10	**10**
	B.6) Valorizzazione delle produzioni a marchio di qualità	Il progetto riguarda la valorizzazione delle produzioni a marchio di qualità DOP, DOC, IGP ect. specificatamente riferibili all'area GAL	5	**5**
C) Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bio-architettura nel Sulcis Iglesiente. ***Per gli interventi di edilizia qui elencati vale la soglia del limite minimo di 10 Punti sul totale di***	C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici.	Recupero di strutture esistenti tramite interventi di restauro e risanamento conservativo >60%. Rispetto del criterio 1.1b delle Schede tecniche.	5	**15**
		Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura > al 40%. Rispetto del criterio 1.2 delle Schede tecniche.	5	
		Utilizzo di risorse provenienti dalla filiera territoriale della Sardegna >al 30%. Rispetto del criterio 1.3 delle Schede tecniche.	2	
		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo invernale >15%/>40%. Rispetto del criterio 1.4a delle Schede tecniche.	1	
		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo estivo. Il parametro è soddisfatto se sono presenti i seguenti criteri: Presenza di ventilazione trasversale per l'ottimizzazione del raffrescamento notturno o sistemi di scambiatore terra aria; Sistemi di schermatura solare; Elevato	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
25 Punti da raggiungere su questo criterio.		sfasamento termico dell'involucro (>10h); presenza di elevata capacità termica areica dell'involucro interno (>40 kJ/m2K) per assorbimento carichi interni. Rispetto del criterio 1.4b delle Schede tecniche.		
		Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del confort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente - elevata permeabilità del vapore acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri. Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche.	1	
	C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica globale rinnovabile >70%. Rispetto del criterio 2.1 delle Schede tecniche.	2	**5**
		Il progetto prevede interventi relativi alla realizzazione dell'involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. Rispetto del criterio 2.2a delle Schede tecniche.	1	
		Il progetto prevede interventi di sostituzione di componenti edili opachi e trasparenti in misura > al 30%. Rispetto del criterio 2.3 delle Schede tecniche.	1	
		Il progetto prevede l'impiego di energie rinnovabili verso livelli nZEB in ambito mediterraneo. Presente >90%. Rispetto del criterio 2.4 delle Schede tecniche.	1	
	C.3) Gestione sostenibile delle risorse idriche	Il progetto prevede la realizzazione di impianti per il risparmio idrico. Il criterio è soddisfatto se sono presenti almeno uno dei due elementi: sistemi di erogazione a risparmio idrico >80%;	3	**5**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		Impianto di potabilizzazione. Rispetto del criterio 3.1 delle Schede tecniche.		
		Presenza di sistemi di recupero/riciclo e di accumulo idrico sulla proprietà. Rispetto del criterio 3.4 delle Schede tecniche.	2	
	C.4) Arredi, Mobili ed attrezzatura preferibilmente di provenienza regionale ed ecologici inteso come da CAM	Mobili arredi ed attrezzatura prive di sostanze nocive come da art. 321 dei CAM.	1	**5**
		Mobili arredi ed attrezzatura che usano prevalentemente risorse e materiali naturali rinnovabili	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura che garantiscono disassemblabilità a fine ciclo vita.	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura di produzione artigianale basata sull'utilizzo di materiali locali della Sardegna e prodotti sul territorio regionale	2	
Totale				**100**

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 100 punti. La domanda è finanziabile se ottiene almeno un punteggio minimo pari a **60** punti per i progetti che prevedono interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) e **40** punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari e/o impianti; ed inoltre se:

- In caso di interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) ottiene un punteggio totale minimo pari ad almeno **10** punti nel principio di selezione "C) "Sostenibilità ambientale dell'investimento". Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile"; se il punteggio ottenuto è inferiore a **10 punti sui 25** disponibili nella sezione C) **la domanda non sarà ritenuta ammissibile e finanziabile;**

Al fine dell'attribuzione del punteggio relativa alla sezione "C) Sostenibilità ambientale dell'investimento" si devono consultare Le linee Guida sull'Edilizia sostenibile e le schede tecniche allegate al presente bando.

In caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di soggetti che hanno frequentato percorsi nell'ambito della Green & Blue Economy Linee 2A, 3A e 2B della Green &Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

I criteri di selezione devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore

MISURA 6.4.2 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE

Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento

Obiettivo principale della misura è lo sviluppo e la creazione di attività non-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, generare e trattenere valore aggiunto mediante una migliore integrazione nelle filiere e un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell'economia rurale, quali l'agroalimentare, il turismo eno-gastronomico ed escursionistico, l'artigianato tradizionale, i servizi.
Tale intervento intende incentivare gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese artigianali e dei servizi che, operando nell'ambito di una filiera definita (orizzontale o verticale), si impegnino per il miglioramento del sistema produttivo locale.
In particolare l'operazione sostiene gli interventi in un'ottica integrata e multisettoriale tra cui:

- Attività produttive e non connesse ai diversi comparti dell'economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE), in ottica di integrazione e potenziamento, comprese le attività collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati, all'e-commerce, alla bioedilizia, alla biocosmesi. Saranno sostenuti, in tal senso, gli investimenti effettuati nel settore agroalimentare e non solo, per quanto riguarda i prodotti trasformati il cui output non ricade tra quelli dell'Allegato I del TFUE (come, ad esempio, i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle farine e simili, attraverso la panificazione e la pasticceria, la produzione della birra, o la produzione degli olii essenziali). In tale contesto sarà, inoltre, promossa l'attivazione di servizi all'impresa e alla persona, soprattutto se caratterizzati da specifiche relazioni con il comparto agroalimentare e plausibili di conseguenti ricadute sulla qualità della vita del territorio del GAL.
- Attività di servizio volte a facilitare l'accesso ai diritti universali e alla salute nelle aree rurali. Si tratta di servizi innovativi per la tutela dei diritti sociali e alle persone, che siano coerenti con i mutevoli bisogni emergenti e consentano di rinnovare il sistema di welfare mix regionale mediante interventi sociali flessibili, efficaci e sostenibili economicamente. Sono contemplati servizi innovativi di assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità e altri soggetti svantaggiati.
- Attività produttive ed economiche basate sull'utilizzo e valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli.
- Attività produttive ed economiche basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi.
- Attività e servizi innovativi di impresa nell'ambito della creatività, della promozione culturale e turistica nel territorio del GAL, in connessione con le specificità locali, tra cui accoglienza, ospitalità e ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera), ristorazione, attività ludico-sportive che apportino al progetto integrato la necessaria visibilità alle produzioni agricole e artigianali dell'area GAL, ampliando e rafforzando la loro capacità commerciale in un'ottica integrata e intersettoriale, per consentire che il potenziamento dell'offerta turistica possa diventare la principale opportunità di sviluppo per il mercato locale. Sono quindi contemplate nuove attività economiche che ampliano le possibilità di fruizione dell'ospitalità rurale, con approcci caratterizzati da creatività e innovazione atti a valorizzare la cultura del territorio. Le iniziative in questo ambito concorrono a implementare processi di innovazione sociale, poiché la cultura e la creatività e un sistema di servizi innovativi nel turismo rurale possono generare effetti multipli sugli individui così come sulla comunità.
- Attività di artigianato innovativo: attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e/o nuovi strumenti informatici. Si tratta di attività

economiche che valorizzano le materie prime e il patrimonio artigianale locale, riproponendo in chiave contemporanea con approcci creativi, innovativi e di design.

- Attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico (sviluppo di e-commerce, attività in campo elettronico e informatico) per migliorare la competitività dell'area che abbiano come obiettivo imprenditoriale il potenziamento e lo sviluppo delle imprese non agricole.

Sono esclusi i servizi informatici e di telecomunicazione di base quali:

- i servizi di configurazione e riparazione di computer e altri dispositivi mobili;
- i servizi di hosting ed elaborazione dati;
- la commercializzazione di prodotti e servizi informatici e di telecomunicazione.

L'operazione risponde prioritariamente ai seguenti fabbisogni individuati nel PdA, così come meglio descritti:
F5) Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione, l'inclusione e l'aggregazione sociale e dare opportunità di inserimento produttivo e innovativo per favorire la ricollocazione.

F9) Rafforzare la conoscenza, la ricerca e il trasferimento tecnologico e pianificare le produzioni;

F10) Incrementare e migliorare i servizi offerti per l'accoglienza, e promuovere l'ospitalità, anche attraverso il recupero e il riuso di architetture tradizionali;

F13) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera dell'artigianato locale di qualità valorizzando i mestieri artigiani, promuovendo innovazione e design e sviluppando azioni di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella artigianale

F14) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella flora spontanea sarda e delle piante officinali coltivate, per bio-cosmesi, medicina e alimentazione.

F15) Promuovere la cooperazione e l'aggregazione tra imprese, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera olivicola, diversificare le qualità autoctone e incentivare la valorizzazione della trasformazione degli scarti di produzione anche nel settore della biocosmesi.

Obiettivo dell'intervento è quello di incrementare il valore delle produzioni agricole, attraverso il rafforzamento della fase di trasformazione e commercializzazione. Sostiene investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti trasformati, di nuovi processi e tecnologie per la trasformazione ed il packaging, finalizzati a

- ampliare il mercato delle produzioni locali;
- migliorare la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti alimentari;
- migliorare il rendimento energetico, la gestione delle acque e la compatibilità ambientale;
- arricchire e diversificare l'offerta di prodotto locale, attraverso la somministrazione e/o la vendita nella filiera corta locale;
- promuovere strategie di trasformazione dei prodotti in conto terzi da parte delle aziende agricole del territorio per le quali sarebbe insostenibile l'avvio di piccoli laboratori di trasformazione, stanti l'entità delle produzioni trasformabili e l'organizzazione aziendale delle stesse;
- promuovere la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla filiera/rete.

Essa contribuisce prioritariamente alla **Focus area 6 B)** in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà e alla **Focus area 6 A)** in quanto finalizzata a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

Art. 2 Principali riferimenti normativi

Comunicazione COM (2012) 79 finale del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l'articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, la cauzione e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;
Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;
Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016);
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione) e ss.mm.ii.;
Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n 300/2000);
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020;
Decreto MIPAAF 08 febbraio 2016, n. 3536 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii;
Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa".
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
Determinazione dell'AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e ss.mm.ii.;
Decisione adottata dalla "Cabina di regia della programmazione unitaria" del 28.02.2017 – Sessione 2 –Priorità strategica "3 – Competitività delle imprese";
Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del bando in oggetto;
Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato un atto di indirizzo concernente l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la "Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione";
Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;
I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019, n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura 19.2 con VCM validato o in corso di validazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA alla data del 2 luglio 2019;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;
Determinazione dell'Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.
Convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari di delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD;
Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sotto misura 19.2 interventi a bando pubblico GAL modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021;
Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 "Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale" e successive disposizioni attuative;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
Delibera di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 338 del 27/10/2021;
Determina n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando pubblico multi misura e degli allegati che lo compongono relativo all' operazione 19.2.1 "Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT)". Misura 4.1.1 "Sostegno e investimento nelle aziende agricole; "Misura 4.2.1 "Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; Misura 6.4.1."sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole";
Manifestazione d'interesse per la presentazione del Progetto Integrato (prima fase) pubblicata in data 28 ottobre 2021 con scadenza 31 marzo 2022;
Determina n. 146 del 15/10/2022 di approvazione delle manifestazioni d'interesse dei Progetti integrati proposta dalla Commissione di valutazione presentati sul bando pubblico multi misura operazione 19.2.1 Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT). 4.1.1 - sostegno e investimento nelle aziende agricole; 4.2.1 - Sostegno e investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo dei prodotti agricoli; 6.4.1. - Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole;
Manuale delle procedure attuative "Interventi a bando pubblico Gal" approvato dal Direttore del servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n.11093/318 del 07 giugno 2021;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
Manuale delle procedure attuative interventi a bando pubblico Gal modificato con determinazione n. 70 del 24/01/2024 del Direttore del servizio sviluppo delle comunità rurali;
Validazione concessa e autorizzata da parte dell'Organismo Pagatore Argea del VCM intervento 19.2.1
Bando multi misura PIF PIRT 4.1, 4.2 e 6.4.2 del 02/02/2024 n 0008483;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 355 del 14/02/2024;
Determina della Direttrice del GAL n. 29 del 21/02/2024 di approvazione del bando multi misura PIF 4.1, 4.2 e 6.4.2.

Art. 3. Beneficiari

Beneficiari del presente bando sono le micro e piccole imprese non agricole che operano (sede operativa dell'attività extra-agricola) nell'area dei 22 comuni LEADER del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e con sede Legale nelle zone rurali della Sardegna (aree A, B, C, D), che hanno partecipato in qualità di partner o Capofila ad uno dei PIF approvati con determinazione n. 146 del 15/10/2022 e ossia:

P	Codice	Capofila	Progetto	Esito
1	005	Juveniiis	Essenze Preziose di Sardegna	Ammesso
2	006	Coop. Santa Margherita	Tamatigas – Progetto di sviluppo, valorizzazione e innovazione del pomodoro di qualità coltivato nel territorio di Pula	Ammesso
3	002	Sulcis Agricola	Carciofo spinoso del Sulcis – Sotto le spine un cuore di bontà	Ammesso
4	004	Eural Sulcis	Sulcis vinifera	Ammesso
5	001	Società Agricola Sant'Andrè s.s.	ISTMI	Ammesso

Le micro e piccole imprese sono quelle definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. C (2003) 1422 del 6.5.2003 che adotta le definizioni seguenti:

- microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Art. 4. Risorse disponibili

Risorse finanziarie Pubbliche totali messe a bando	Contributo massimo concedibile per singolo progetto
€ 272.250,00	**€ 100.000,00**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo). Il beneficiario dovrà tenere conto delle regole delle varianti sostanziali o non sostanziali, del singolo progetto e dell'intero PIF a cui sta partecipando.

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PSR sardegna 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 5. Livello ed entità del Sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale dell'**80%** degli investimenti riconosciuti ammissibili.

La restante quota del 20% di spesa non coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del beneficiario. Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Art. 6. Interventi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/2013, saranno ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti tipologie di investimento:

a) costruzione o miglioramento di beni immobili; gli interventi di costruzione e ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida e le Schede tecniche realizzate dal GAL nell'ambito dell'azione di sistema sulla edilizia sostenibile nel Sulcis Iglesiente

b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene. Corredi e materiale minuto (ad esempio, nel caso di attività ricettive, biancheria, tendaggi, televisori, ed altri) possono essere ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli investimenti (escluse le spese generali);

c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:

- progettazione e direzione dei lavori;
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità connessi al progetto proposto. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo dei sovrascritti punti a) e b);
- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica;
- spese per garanzie fideiussorie e per la tenuta del c/c (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione);

d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, …) per la normativa relativa alla non cumulabilità dei contributi pubblici, il richiedente deve rinunciare alle altre agevolazioni se vuole beneficiare del contributo GAL. Non sono ammissibili gli interventi che l'impresa deve realizzare per rispondere ai requisiti minimi di legge già vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Interventi ammissibili.

a) Investimenti di tipo edilizio**:** Miglioramento, recupero, riqualificazione di fabbricati e manufatti aziendali. Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezziario regionale. Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali realizzati dal GAL nell'ambito dell'azione di sistema sulla edilizia sostenibile nel Sulcis Iglesiente.

b) Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili comprese quelle informatiche (es. hardware, macchine e/o attrezzature per attività turistica, commerciale ed artigianale, ecc);

c) Acquisto di arredi funzionali all'attività d'impresa.

d) Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

e) Acquisto o acquisizione di attrezzature fisse ed impianti (es. elettrico, igienico, idraulico o impianti ed attrezzature per attività turistica, commerciale ed artigianale, ecc.) compreso il costo di installazione.

f) **Impianti, dispositivi, interventi** che non modificano le strutture edilizie, specificamente dedicati **all'efficientamento energetico** del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
- illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
- apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato); impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, scambiatori di calore ad entrata d'aria geotermica (detti anche a pozzo canadese), pompe di calore;
- recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali) raffrescamento passivo e cappotto termico;
- sistemi di cogenerazione e trigenerazione se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW. Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito, in spese ammissibili (escluse le spese generali). Gli investimenti per l'efficientamento energetico non possono superare il 25% della spesa ammessa.

g) Investimenti ammissibili per il risparmio idrico:
- Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
- Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno;
- Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione. Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% del consumo idrico totale

h) Investimenti finalizzati al miglioramento ed all'implementazione dei servizi offerti ai turisti e a persone con disabilità/difficoltà motorie, specificatamente in ottica di sviluppo della conoscenza dei prodotti agroalimentari e artigianali del territorio al fine di incrementare la disponibilità sul mercato, con evidenti ricadute positive sul tessuto economico e produttivo del territorio, tra cui a titolo di esempio non esaustivo:
- Creazione di nuovi servizi o implementazione di servizi già esistenti quali centri benessere, spa, sale riunioni, sale di degustazione, servizio Wi-Fi, area per la manutenzione delle biciclette;
- Acquisto attrezzature per l'attività outdoor quali ad esempio biciclette, e-bike;
- Interventi di allestimento/miglioramento delle aree destinate all'accoglienza dei clienti, alla ristorazione o al pernottamento solo se nel rispetto delle tradizioni culturali ed edilizie locali;
- Interventi riservati a target di clienti con esigenze specifiche finalizzati al miglioramento del servizio quali allestimenti per sordi (es. cuscini a vibrazione), implementazione di strumentazione e attrezzature informatiche per ipovedenti e retino patici (es. e-book con applicazione per la lettura),
- Allestimenti e/o arredi che utilizzano la comunicazione aumentativa per facilitare l'accesso a persone con disturbi cognitivi, ausili per seduta ed alzata di disabili ed anziani, ect…
- I servizi a favore dei turisti, ove possibile, dovranno essere pubblicamente accessibili (anche a pagamento), e non riservati esclusivamente ai propri clienti.

Nella descrizione del Progetto Integrato, tali investimenti dovranno essere coerenti con l'obiettivo del Progetto Integrato e giustificati anche attraverso lo scambio di prodotti/servizi tra i partecipanti al progetto stesso (es. accordi tra partecipanti per visite presso le imprese agricole o di trasformazione, altro).

i) Acquisto e realizzazione di software funzionali all'attività dell'impresa;

j) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali connessi alla realizzazione dei sopra indicati investimenti materiali, spese per la concessione di garanzie nella misura massima del 10%. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Interventi Non Ammissibili

- IVA. L'IVA non costituisce in nessun caso spesa ammissibile. In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.
- Spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- Acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell'impresa richiedente;
- Acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti salvo quanto indicato nelle spese ammissibili;
- Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- Acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- Acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- Acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- Investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- Investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- Investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- Spese per progetti di promozione e ricerca investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Costi di leasing.

Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di un fabbricato a seguito della completa demolizione di uno già esistente di almeno 30 anni di vita;
- recupero o ristrutturazione di un edificio per il quale le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di un edificio che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di un edificio che comporti la bonifica dall'amianto;
- realizzazione di lavori edili di adeguamento di fabbricati necessari e funzionali all'installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- realizzazione di lavori edili funzionali all'installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;

- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati e/o acquisto di macchinari, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento, ovvero che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione si intendono quelle definite dal comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 380/01.

Gli investimenti, per poter essere considerati ammissibili, devono essere conformi alla normativa comunitaria applicabile agli stessi. I macchinari e le attrezzature devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del Decreto L.gs n. 81/08.

Inoltre, non possono beneficiare del sostegno gli interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Art. 7. Requisiti di ammissibilità

a) Ambito territoriale

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della presente operazione è rappresentato dai 22 comuni dell'area del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Si specifica che il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e ossia nel territorio dei seguenti comuni:

Comuni area GAL e classificazione

Comune	Classificazione
Buggerru	D1
Carloforte	D1
Domusnovas	D2
Domus de Maria	D2
Fluminimaggiore	D1

Comune	Classificazione
Giba	D1
Gonnesa	D2
Masainas	D1
Nuxis	D1
Perdaxius	D1
Pula	D2
Piscinas	D2
San Giovanni Suergiu	D2
Santadi	D1
Sant'Anna Arresi	D2
Sant'Antioco	D1
Siliqua	C2
Teulada	D1
Tratalias	D1

Comune	Classificazione
Vallermosa	C1
Villamassargia	D2
Villaperuccio	D2

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere titolare di una micro o piccola impresa non agricola.
Ai fini del presente bando la micro o piccola impresa non agricola deve possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- essere obbligatoriamente un partecipante diretto di un progetto di filiera PIF che ha raggiunto il punteggio minimi di 60 punti;
- avere costituito/aggiornato il fascicolo aziendale sul SIAN.

c) Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

Gli investimenti finanziati **non devono riguardare** la creazione o il sostegno di attività il cui prodotto sia incluso nell'Allegato I del Trattato (non deve trattarsi di prodotto agricolo);

Gli investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi ad una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti).
Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai sensi dei seguenti regolamenti:
- Reg. (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo;
- Reg. (UE) 717/2014 "de minimis" pesca;
- Reg. (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG (Servizi di interesse economico generale);

In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale;

d) Ulteriori condizioni

Gli investimenti proposti devono rientrare nell'ambito di un progetto di filiera (PIF) e devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
Il progetto integrato si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale;
- la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto integrato, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;

- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2
- rispetto della coerenza progettuale del PIF che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo Sviluppo Rurale, delle OCM e del PSR Sardegna 2014-2020;
- raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, di un punteggio minimo di 60 punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect…) e di 40 punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari. in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;
- nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, ambiente, igiene e benessere degli animali;
- ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati compresi macchine, macchinari ed attrezzature sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni ovvero 7 anni dal momento del rilascio della Domanda di Sostegno;
- gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull'edilizia sostenibile realizzati dal GAL e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi;
- Gli interventi dovranno garantire una sostenibilità economica e sociale oltre il periodo minimo di impegno previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
- Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica del bene immobile (ad es. terreno, fabbricato) oggetto d'intervento.
  In merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti si precisa che:
  - la disponibilità giuridica del bene immobile deve essere comprovata da titolo di proprietà o di possesso redatto in forma scritta, registrato a norma di legge e presente nel fascicolo aziendale del richiedente. Non è ammesso il comodato d'uso quale titolo di possesso;
  - i titoli di possesso (usufrutto, concessione da enti pubblici, affitto o altro titolo equipollente), oltre ad avere una scadenza determinata, devono avere una durata residua utile a garantire il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione per una durata residua pari ad almeno 7 (sette) anni dal momento del rilascio della domanda di sostegno
  - Qualora il bene immobile non sia detenuto a titolo di proprietà, o di proprietà esclusiva, deve essere presente l'autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, alla realizzazione dell'intervento (Allegato 6.4.C).
  - Qualora la durata del titolo presente nel fascicolo aziendale non raggiungesse il tempo previsto dal bando, e avesse una durata inferiore a quanto richiesto, può essere perfezionato, o aggiornato prima della concessione del finanziamento. In tal caso il richiedente si impegna a formalizzare e produrre il titolo, relativo alla disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento, prima della emissione del provvedimento di concessione.

- gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili e devono rispettare le prescrizioni delle Linee Guida sull' edilizia sostenibile del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

Art. 8 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) Caratteristiche del proponente e localizzazione	A.1) Localizzazione degli investimenti *i punteggi sono cumulabili	Comuni ricadenti in aree C1-D1	3	**5**
		Comuni ricadenti in aree C2-D2	2	
		Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000	2	
	A.2) Giovani imprenditori: l'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti)	Si	2,5	**5**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	A.3) Donne: Priorità alle domande presentate da imprese agricole condotte da donne. società nelle quali almeno il 50% dei soci sia donna (50% del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne; Società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	Si	2,5	
	A.4) Il proponente ha seguito percorsi di formazione sulle Linee 2A, 3A e 2B della Green & Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale	Si	10	**10**
B) Qualità del progetto	B.1) Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto integrato a cui è collegato.	Il piano di progetto contribuisce al conseguimento di 2 degli obiettivi specifici del progetto integrato PIF. (Per l'attribuzione del punteggio devono essere conseguiti almeno 2 obiettivi specifici. Uno contribuisce all'ammissibilità)	15	**15**
	B.2) Sostenibilità economica del progetto proposto	Il piano di progetto dimostra una redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto oltre i 5 anni dalla presentazione della domanda di sostegno	5	**5**
	B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto	Il piano di progetto prevede l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato PIF. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa.	5	**10**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		Il piano di progetto sviluppa azioni innovative e di integrazione tra i settori dell'agroalimentare e/o dell'artigianato tradizionale con i settori del turismo enogastronomico e dei servizi. Sono sviluppate azioni di collaborazione tra imprese dell'agroalimentare e dell'artigianato tradizionale del territorio del GAL.	5	
	B.4) Settori di diversificazione interessati dal progetto	Creatività, cultura e turismo rurale	10	**10**
		Artigianato innovativo	10	
		Bioeconomia	8	
		Servizi TIC	8	
		Ambiente e green economy	8	

FEASR
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	B.5) Complementarietà del progetto proposto con altre progettualità	Il piano di progetto prevede l'Introduzione di nuovi prodotti/servizi che sono integrati con la strategia turistica del territorio del GAL (es. strada del Carignano del Sulcis, Cammino minerario di Santa Barbara, le Vie del Sale e del Vento, il turismo balneare e marinaro ecc…)	10	
C) Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bioarchitettura nel Sulcis Iglesiente. *Per gli interventi di edilizia residenziale qui elencati vale la soglia del limite minimo di **10 Punti** sul totale di 25 Punti da raggiungere su questo criterio.*	C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Recupero di strutture esistenti tramite interventi di restauro e risanamento conservativo >60% Rispetto del criterio 1.1.b delle Schede tecniche	5	**15**
		Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura >al 40%. Rispetto del criterio 1.2 delle Schede tecniche	2	
		Utilizzo di risorse provenienti dalla filiera territoriale della Sardegna >al 30% Rispetto del criterio 1.3 delle Schede tecniche	5	
		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo invernale >15%/>40% Rispetto del criterio 1.4.a delle Schede tecniche	1	
		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo estivo. il parametro è soddisfatto se sono presenti i seguenti criteri: Presenza di ventilazione trasversale per l'ottimizzazione del raffrescamento notturno o sistemi di scambiatore terra aria; Sistemi di schermatura solare; Elevato sfasamento termico dell'involucro (>10h); presenza di elevata capacità termica areica dell'involucro interno (>40 kJ/m2K) per assorbimento carichi interni. Rispetto del criterio 1.4.b delle Schede tecniche	1	
		Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del comfort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente - elevata permeabilità del vapore	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri. Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche		
	C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Percentuale di riduzione >70% Rispetto del criterio 2.1.delle Schede tecniche	2	**5**
		Il progetto prevede interventi relativi alla realizzazione dell'involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. Rispetto del criterio 2.2.a delle Schede tecniche	1	
		Il progetto prevede interventi di sostituzione di componenti edilizi opachi e trasparenti in misura > al 30%. Rispetto del criterio 2.3 delle Schede tecniche	1	
		Il progetto prevede l'impiego di energie rinnovabili verso livelli nZEB in ambito mediterraneo. Presente >90%. Rispetto del criterio 2.4 delle Schede tecniche	1	
	C.3) Interventi che determinano risparmio idrico	Il progetto prevede la realizzazione di impianti per il risparmio idrico. Il criterio è soddisfatto se sono presenti almeno uno dei due elementi: sistemi di erogazione a risparmio idrico >80%; Impianto di potabilizzazione. Rispetto del criterio 3.1. delle Schede tecniche	2	**3**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		Utilizzo sistemi di recupero/riciclo e di accumulo idrico. rispetto del criterio 3.4.delle Schede tecniche.	1	
	C.4) Interventi che prevedono la tutela/ valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale	Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno, Rispetto del criterio 4.1 delle Schede tecniche	2	**2**
	C.5) Mobili ed attrezzatura preferibilmente di provenienza regionale ed ecologici inteso come da CAM	Mobili arredi ed attrezzatura prive di sostanze nocive come da art. 321 dei CAM	1	**5**
		Mobili arredi ed attrezzatura che usano prevalentemente risorse e materiali naturali rinnovabili	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura che garantiscono disassemblabilità a fine ciclo vita.	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura di produzione artigianale basata sull'utilizzo di materiali locali della Sardegna e prodotti sul territorio regionale	2	
TOTALE				**90**

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 90 punti. La domanda è finanziabile se ottiene un punteggio minimo di **60** punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect…) e di **40** punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari e impianti.

La domanda di aiuto è finanziabile se:

- In caso di interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) ottiene un punteggio totale minimo pari ad almeno **10** punti nella sezione "C) Sostenibilità ambientale

dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bioarchitettura nel Sulcis Iglesiente". Se il punteggio ottenuto è inferiore a **10 punti sui 25** disponibili nella sezione C) l'intervento non sarà ritenuto ammissibile e finanziabile;

Al fine dell'attribuzione del punteggio relativa alla sezione C Sostenibilità ambientale dell'investimento" si devono consultare le Linee Guida e le Schede tecniche.
In caso di punteggio ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di soggetti che hanno frequentato percorsi nell'ambito della Green &Blue Economy Linea 2A e 3A e Linea 2B e 3B del FLAG SSO FSE 2014/2020.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

I criteri di selezione devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

FEASR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2014-2020 LEADER
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TERZA PARTE DEL BANDO

La terza parte del bando contiene le indicazioni generali sulle procedure di presentazione delle domande per la presentazione del Progetto di Filiera e delle domande di sostegno e di pagamento delle singole misure.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Modalità di finanziamento

Il contributo in conto capitale concesso nelle singole Misure collegate al Progetto Integrato può essere erogato in **un'unica soluzione a saldo o in più quote nelle modalità sotto indicate.**

Anticipo

A richiesta del beneficiario, può essere erogata un'anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso, a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore ARGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.
La domanda di anticipo può essere presentata nel caso di "spese per investimenti" e deve essere presentata entro 3 mesi dalla concessione. Entro lo stesso termine, il beneficiario può chiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori 2 mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

SAL

Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione **di almeno il 30% dell'importo totale** di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso,

- Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non supera l'80% del contributo concesso;
- Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo complessivamente non supera l'80% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 (**due)** mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in caso di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.
Nel caso di erogazione dell'anticipo i beneficiari potranno richiedere al massimo un acconto dietro presentazione di SAL.

Saldo finale

I termini per la richiesta di saldo dipendono della complessità del progetto, è sono i seguenti:

- **9** mesi per operazioni che, oltre le spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature (beni mobili);

- **12** mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici

Il saldo del contributo sarà erogato a seguito dell'istruttoria finale una volta accertata la regolarità dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento.

Art. 2. Modalità e spese ammissibili

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere verificata la ragionevolezza dei costi dichiarati. Per la dimostrazione della congruità e ragionevolezza dei costi proposti per la realizzazione delle azioni di progetto.
La spesa massima ammissibile per le diverse voci costo è determinata mediante l'utilizzo dei prezziari. Solo per le voci non presenti nei prezziari si adotta la procedura di confronto tra preventivi.

Prezziari

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il "Prezzario regionale per le opere pubbliche" integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal "Prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna". I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione del progetto. I prezziari sono consultabili ai seguenti link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2595?s=2256&v=2&c=145&t=1 http://www.regione.sardegna.it/prezzario/.

Preventivi

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.
La comparazione delle offerte, ai sensi dell'art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014, dovrà essere fatta prendendo in considerazione l'importo totale di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti del PSR, quella **con il prezzo complessivo più basso**. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti in concorrenza tra di loro) e comparabili.

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore:

- partita Iva e Codice Fiscale;
- indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Anche per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, ecc.) e le spese generali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva,

corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dall'Amministrazione Regionale, dallo Stato o dalla Commissione Europea, nei soli casi previsti dalla legge. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata

Spese generali

Al fine di addivenire alla scelta del soggetto cui affidare l'incarico, per una comparazione costo-qualità della prestazione, è necessario presentare tre differenti offerte. Le tre offerte dovranno contenere i costi e le informazioni essenziali del fornitore pertinenti per il relativo incarico (elenco delle attività eseguite, curriculum, modalità di esecuzioni del progetto quali piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione).
Ove, in seguito ad accurata indagine di mercato, non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario predisporre una dichiarazione in cui si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire il servizio oggetto di finanziamento, allegando specifica relazione descrittiva di un tecnico qualificato.
Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario giornaliero dei consulenti da utilizzare, facendo riferimento alle tariffe adottate dalla Amministrazione Regionale, Statale o dell'Unione Europea. In particolare, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Ammissibilità delle spese sostenute

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.
In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, esplicitati su colonne differenziate sia con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva che dei prezzi riportati in fattura, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Le fatture e/o gli altri documenti probatori di spesa, devono essere esplicitamente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o

completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.
Il richiedente è tenuto a comunicare al GAL, l'eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento di istruttoria e concessione del sostegno.
In tal caso, ai fini della tracciabilità delle spese, il richiedente dovrà ottenere dal GAL il Codice CUP provvisorio da indicare nei giustificativi di spesa e pagamento.

Tracciabilità delle spese
Ai fini della tracciabilità delle spese il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare un'apposita codifica contabile.
A tale scopo su tutti i documenti di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) e pagamento deve essere riportato il CUP (Codice Unico di Progetto) rilasciato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e fornito dal GAL, ad eccezione delle spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda.
Il CUP è richiesto dal GAL al momento dell'approvazione della domanda di sostegno e comunicato al beneficiario con il provvedimento di concessione del finanziamento.
Il richiedente è tenuto a comunicare al GAL l'eventuale avvio del progetto anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della conclusione del procedimento di istruttoria e concessione del sostegno. In tal caso, ai fini della tracciabilità delle spese sarà necessario ottenere dal GAL il CUP provvisorio da indicare nei giustificativi di spesa e di pagamento.
Si evidenzia che, se prive di CUP, le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021 non saranno considerate ammissibili, come disposto dalle vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sezione 3.17 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento (fatture o documenti contabili equivalenti).
Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto.
Tutti i giustificativi dei pagamenti devono avere la data antecedente a quella della domanda di pagamento.
Il pagamento effettivo di un documento di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) può essere comprovato anche da più documenti giustificativi di pagamento (nel caso in cui l'importo del documento di spesa non venga pagato in un'unica soluzione).

Pagamenti ammissibili
Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).
In allegato ai documenti di spesa, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. Nel caso in cui l'estratto conto non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca. Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.
La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del

numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. …, fattura n. ..., del …, della ditta …).

b) Pagamenti effettuati tramite il modello F24

Si tratta dei pagamenti relativi alle ritenute fiscali.
In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

c) Pagamento tramite finanziaria

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso al fornitore del bene oggetto del contributo, dall'istituto che eroga il prestito, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso all'istituto erogatore del prestito
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, oltre alla fattura di acquisto, il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

- contratto di finanziamento, in cui si rilevano le condizioni di cui sopra;
- documentazione comprovante il pagamento della fornitura da parte della finanziaria a favore del fornitore (es. estratto conto del fornitore).

Pagamenti in valuta diversa dall'euro

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.

Pagamenti non ammissibili

Non sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati con modalità diverse da quelle su specificate o per contanti;
- i titoli di spesa il cui importo complessivo ammissibile dei soli beni agevolati sia inferiore ai 50 euro;
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Qualora un documento di spesa sia stato pagato in parte con una modalità ammissibile ed in parte con una modalità non ammissibile (es. 50% con bonifico e 50% per contanti) oppure sia stato prodotto il giustificativo di pagamento solo per una parte dell'importo totale del documento di spesa (es. fattura per la progettazione pagata al professionista con bonifico, ma per la quale non viene presentato l'F24 relativo al versamento della ritenuta d'acconto), il documento di spesa in questione non è ammissibile in toto, anche nei casi in cui una parte della fattura risulti pagata con il versamento dell'usato. Per i pagamenti tracciati, invece, si potrà riconoscere solo la parte sostenuta dal beneficiario.

Conservazione dei documenti giustificativi

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).
Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi

dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.
Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Organismo Pagatore e/o dell'ADG Sardegna.
Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia disponibile può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.
Salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Modalità di esecuzione delle opere
I lavori devono essere eseguiti secondo la modalità di seguito riportata.

Lavori affidati ad un'impresa esterna
Si tratta di una modalità applicabile a tutte le tipologie di lavori e
consiste nell'affidamento di un'opera ad un'impresa esterna che la realizza "chiavi in mano" (tutti materiali necessari per realizzare i lavori sono acquistati direttamente dall'impresa).
Una stessa opera può essere ovviamente realizzata anche da più imprese specializzate, ad esempio per un fabbricato il beneficiario può avvalersi di un'impresa per i lavori edili e di un'altra impresa per gli impianti elettrici.
I documenti di spesa da produrre per la rendicontazione sono le fatture emesse dall'impresa esecutrice. L'importo massimo ammissibile risulta quello derivante dall'applicazione delle voci di costo del computo metrico approvato redatto utilizzando le voci di costo presenti nei prezziari regionali di riferimento. In sede di stato finale verrà ammessa a liquidazione la minore spesa tra le fatture e la contabilità dei lavori.

Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali affidando ad impresa esterna la sola esecuzione.
In questo caso il beneficiario si rivolge ad una impresa esterna per la sola manodopera, pertanto i documenti da produrre ai fini della liquidazione del contributo sono le fatture di acquisto dei materiali e quelle rilasciate dall'impresa che ha fornito la manodopera. L'importo da ammettere a liquidazione sarà la minore spesa tra la somma delle fatture e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzari regionali compreso l'utile d'impresa.

Art. 3. Durata dei Progetti

I progetti devono essere avviati, a pena di esclusione, entro **6** (**sei)** mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno e devono essere conclusi e rendicontati con domanda di pagamento a saldo entro **9 mesi dalla data di concessione del contributo** per gli interventi che prevedono solo l'acquisto di beni mobili, o entro **12** mesi **dalla data di concessione del contributo**, per gli interventi che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici. I progetti devono essere chiusi, rendicontati e pagati da ARGEA entro il **31 dicembre 2025**, nel rispetto della tempistica di chiusura e rendicontazione della programmazione 2014-2022.

Art. 4. Soggetti responsabili dell'attuazione

I Soggetti responsabili dell'attuazione del bando in oggetto sono:

1. Il **GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari**, predispone, pubblica, riceve, istruisce, seleziona e controlla il Progetto Integrato PIF e le domande di sostegno collegate nelle singole misure. Il GAL riceve, istruisce, seleziona e controlla anche le domande di pagamento.
2. La **commissione di valutazione valuta il** Progetto Integrato. Le istruttorie delle domande di sostegno collegate saranno eseguite da istruttori nominati dal GAL. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti. I componenti della Commissione, anche esterni, devono essere in possesso di competenze ed esperienza adeguata e certificata da curriculum sulle tematiche oggetto del bando. I componenti della Commissione di valutazione devono garantire di non essere soggetti a conflitto di interessi in relazione alle proposte da esaminare. I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data del provvedimento di nomina.

- L'**Autorità di Gestione**, il Servizio sviluppo dei territori e delle comunità locali responsabile della Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020.
- L'**Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ARGEA** - Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti.

Art. 5. Procedura di presentazione del Progetto Integrato e delle domande di sostegno

Così come previsto dal decreto Assessoriale n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 ("Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale") i GAL sono stati autorizzati alla immediata pubblicazione dei bandi previsti dai Piani di Azione, per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei relativi VCM all'OP ARGEA, nelle more del completamento, da parte di quest'ultima, delle attività di verifica e validazione dei VCM.

In ottemperanza di quanto sopra indicato il GAL procede, pertanto, alla pubblicazione del presente bando attivando, così come indicato, una procedura in due fasi, come riportato a seguire.

PRIMA FASE - Manifestazione d'interesse Progetto Integrato

La prima fase consiste nella presentazione al GAL da parte del soggetto capofila, della manifestazione di interesse del Progetto Integrato, corredata di tutta la documentazione richiesta, ovvero:

- Allegato 1 - Manifestazione d'interesse
- Allegato 2 - Accordo di filiera/rete
- Allegato 3 - Progetto integrato PIF
- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva dei punteggi.

Solamente le aziende che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse con la sottoscrizione dell'Accordo e del Progetto Integrato potranno partecipare e il cui Progetto Integrato è stato ritenuto ammissibile, potranno alla successiva seconda fase e ossia alla presentazione delle domande di sostegno sulle singole Misure.

Ricevibilità, Istruttoria e approvazione Graduatoria Progetti Integrati

Il soggetto capofila presenta al GAL la manifestazione di interesse corredata dal Progetto Integrato, dall'accordo di filiera e dall'eventuale atto costitutivo dell'ATI. Per i richiedenti che rivestono forma giuridica collettiva, oltre alla documentazione sopra elencata, sarà necessario produrre la delibera dell'organo societario competente nel quale siano richiamati:
- l'atto costitutivo e lo statuto;
- gli estremi di iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- l'approvazione formale del progetto;

- l'incarico formale in capo al legale rappresentante per avanzare la domanda di finanziamento e per adempiere a tutti i successivi atti formali;
- l'assunzione di tutti gli impegni specificati nel modello di domanda;
- la dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici, a qualsiasi titolo concessi da norme nazionali, regionali e comunitarie per gli investimenti previsti nel Progetto Integrato e di cui al presente bando.

Il GAL ricevuta la manifestazione d'interesse del Progetto Integrato procede alla valutazione di ricevibilità dello stesso da parte del soggetto Capofila.

La valutazione di ammissibilità verrà effettuata da un'apposita commissione di valutazione nominata dal Direttore del GAL.

La Commissione verifica la rispondenza del progetto a quanto previsto dal bando, il possesso dei requisiti di ammissibilità, la fattibilità degli interventi proposti e la loro conformità con gli obiettivi del progetto e delle misure interessate.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere formalmente, al soggetto capofila, documentazione integrativa o chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'accordo e del progetto. In tale ipotesi, i documenti o chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dell'istanza.

Il Progetto Integrato è approvato se raggiunge un punteggio minimo di 60 punti, secondo i criteri di valutazione, previsti nella Parte I art. 8 "Modalità di valutazione del PIF" di del bando.

La commissione chiuderà i lavori con la proposta di graduatoria che verrà inviata al Direttore del Gal per l'approvazione e la successiva pubblicazione sul sito del Gal www.galsulcisiglesiente.it

La fase istruttoria si chiude con la proposta di approvazione o di diniego del Progetto Integrato al Direttore del GAL che provvederà a ratificare la proposta con proprio provvedimento.
L'esito dell'istruttoria del Progetto Integrato verrà comunicato al soggetto capofila entro 10 giorni dalla data del provvedimento di approvazione o di diniego.

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse del Progetto Integrato

FASE GIA' TERMINATA

Le manifestazioni d'interesse sono state presentate dal **29 ottobre 2021 al 10 febbraio 2022 alle ore 24:00.**

Le manifestazioni di interesse sono pervenute al GAL perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura sopra riportati, con una delle seguenti modalità:

1. spedizione a mezzo raccomandata A/R al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Via Aldo Moro, 6 09010 Masainas. La manifestazione di interesse con tutta la documentazione allegata deve essere in plico chiuso. All'esterno del plico devono essere riportati i dati identificativi del mittente e la dicitura "Partecipazione Manifestazione d'interesse PPSR SARDEGNA 2014/2020" Farà fede la data di spedizione.
2. invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: galsulcisiglesiente@pec.it specificando nell'oggetto la dicitura "Partecipazione Manifestazione d'interesse PIF/PIRT PSR SARDEGNA 2014/2020." Qualora gli allegati dovessero superare i limiti consentiti per l'invio tramite PEC, sarà possibile fare richiesta di trasmissione in più parti o tramite modalità che dovranno essere concordate ed esplicitamente approvate dal GAL tramite comunicazione scritta a mezzo PEC.

Le manifestazioni d'interesse sono state valutate da un'apposita commissione di valutazione.

La graduatoria è stata approvata dalla Direttrice del Gal con determinazione n. 146 del 15.10.2022 è ed stata pubblicata sul sito del Gal al seguente link: https://www.galsulcisiglesiente.it/bandoavviso/pif-e-pirt

SECONDA FASE – Presentazione Domande di sostegno dei singoli beneficiari

La seconda fase consiste nella presentazione delle domande di sostegno sulle singole sotto misure (4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2) ~~e~~ esclusivamente da parte di partecipanti diretti ad un Progetto Integrato approvato e solo dopo che il soggetto capofila ha ricevuto da parte del GAL la comunicazione relativa alla conclusione positiva della fase istruttoria. Le domande di aiuto devono essere presentate dai singoli partecipanti al PIF, nel sistema SIAN

Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dal 22/02/2024 fino al 30/04/2024

La procedura per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN prevede le seguenti fasi:

1) presentazione di una "domanda primaria", generata a partire dal fascicolo aziendale dell'impresa capofila, nella quale devono essere indicati i partecipanti diretti che partecipano al PIF ed i relativi CUAA. Alla "domanda primaria" devono essere allegati:
- il progetto di filiera;
- l'accordo di filiera (così come approvati dall'ufficio competente) e l'eventuale atto costitutivo dell'ATI. Il rilascio definitivo della "domanda primaria" può avvenire solo dopo il rilascio delle singole domande di sostegno ("domande secondarie") di cui al successivo punto 2);

2) presentazione delle singole domande di sostegno ("domande secondarie") da parte del soggetto capofila e degli altri partecipanti diretti per le sotto misure attivate, unitamente alla documentazione prevista dai relativi bandi;

3) rilascio della "domanda primaria".

Modalità di valutazione delle domande di sostegno sulle singole misure

La valutazione delle singole domande e la concessione del sostegno avverrà sulla base di una procedura valutativa di verifica del raggiungimento del punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione individuati nel presente bando richiesto per singola misura.

Le domande di sostegno ricevibili verranno sottoposte alla valutazione di un Istruttore, così come descritto nel precedente articolo 4 della Parte Terza.

L'approvazione del PIF determina l'automatica prenotazione delle risorse per le singole domande di sostegno, nelle rispettive sotto misure, a prescindere dal loro punteggio, purché venga raggiunto quello minimo previsto dalle rispettive sotto misure.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto integrato risulti inammissibile o non finanziabile o rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione e/o gli istruttori esamineranno se, in sua assenza, il progetto integrato PIF nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria finale approvata. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del progetto integrato è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto;
- mantenere almeno due partecipanti al PIF e beneficiari;
- mantenere almeno il 40% del valore dell'investimento complessivamente ammesso a contributo.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti nella misura di quanto richiesto dalla singola domanda di sostegno presentata.

Nel caso in cui non venisse rispettata la totalità dei criteri su elencati, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inserisce nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante

Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportare alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

I progetti devono essere approvati, con adozione del provvedimento di ammissione al sostegno, entro 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6. Procedure operative per la presentazione delle singole domande di sostegno sul SIAN

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno sul presente bando hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore ARGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori, è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo; in particolare, si evidenzia la necessità di fornire tutti i dati relativi ai codici di occupazione del suolo e alla consistenza zootecnica utili ai fini del calcolo della produzione standard totale dell'azienda (PST). Eventuali documenti, informazioni e dati utili all'istruttoria, non presenti nel fascicolo aziendale, nonostante posseduti all'atto della validazione e/o all'atto della domanda, non potranno essere sanati.

- Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni: la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, l'azienda è iscritta, senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale. Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.
Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore ARGEA del 20.10.2021, n.21. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza. L'azienda che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale. Il proponente dovrà anche provvedere all'implementazione della sezione del fascicolo aziendale "legami associativi".

b) Presentazione della domanda di sostegno sul SIAN

Per domanda di sostegno si intende la domanda presentata al fine di ricevere la concessione di un aiuto nell'ambito del presente bando. La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.
Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente. La dematerializzazione

del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda. Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse a tali soggetti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. La sottoscrizione della domanda di sostegno deve essere effettuata dal titolare o nel caso di società dal Rappresentante legale. Nel caso di società dotate di organo decisionale collegiale occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale della stessa a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge. Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del Portale SIAN sono pubblicati sul sito:

https://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp

Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN. Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN. Alla domanda devono essere allegati e inviati con le stesse modalità, sempre attraverso il sistema SIAN, i seguenti documenti essenziali ai fini della ricevibilità a pena di esclusione

Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

Alla domanda, per ogni misura oggetto del progetto di filiera PIF devono essere allegati e inviati con le stesse modalità descritte nel paragrafo 5 (parte III Seconda fase), attraverso il sistema SIAN, i seguenti documenti ai fini della ricevibilità:

1. **Relazione descrittiva tecnico-economica** dell'intervento oggetto di finanziamento;
2. **Computo metrico** che dovrà essere stilato in maniera analitica, con le voci distinte per categorie di spesa e per gli investimenti proposti. In chiusura del computo metrico dovrà essere inserita una tabella di riepilogo riportante i seguenti dati:
    a. Importo totale delle spese per la realizzazione degli investimenti;
    b. Importo delle spese generali direttamente collegate alla voce precedente in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.
    c. Costo totale per la realizzazione dell'operazione;
    d. Contributo richiesto.
    e. Il computo metrico deve contenere espressi riferimenti al rispetto dei criteri delle Linee guida e delle Schede tecniche sull'edilizia sostenibile del GAL Sulcis Iglesiente.
3. **Preventivi**.
4. **Disegni delle opere e degli impianti**.
    - ✓ i fabbricati devono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico;
    - ✓ i dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.
5. **Cartografia comprendente**: - corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;
    - ✓ planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e l'ubicazione di tutte le opere esistenti e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;
    - ✓ eventuale planimetria del solo centro aziendale.
    - ✓ Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo la trasformazione.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale. Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal tecnico progettista, mentre non è necessaria la firma del beneficiario in quanto è sufficiente la sottoscrizione con OTP (firma elettronica) della domanda di sostegno.

Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative occorre presentare:

- **la deliberazione di approvazione** del Progetto Integrato e del progetto di investimento relativo alla specifica Misura per cui si sta presentando la domanda, da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e **di autorizzazione** per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge;

Altra documentazione

Tutta la documentazione richiesta per le singole Misure così come descritta nell'allegato A al bando "***Schema procedura amministrativa da attuare*** ".

Per investimenti da realizzarsi su immobili non in proprietà occorre produrre la relativa autorizzazione da parte del proprietario del fondo, qualora non già specificato nel relativo contratto.

La domanda è ricevibile solo se debitamente compilata e sottoscritta conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste, e corredata della documentazione essenziale richiesta dal bando a pena di esclusione.
Eventuale documentazione fotografica a corredo.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, eventualmente raggruppata in archivi ZIP, RAR e 7Z.

I documenti PDF firmati digitalmente: che conservano l'estensione .PDF: possono essere caricati a sistema sia direttamente sia raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7Z; che non conservano l'estensione .PDF e, ad esempio assumono l'estensione. P7M: devono essere caricati esclusivamente all'interno di archivi ZIP, RAR o 7Z; non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG.

Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

a) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

Il GAL nel rispetto dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013, durante la fase istruttoria, secondo quanto definito nel sistema informativo di Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) provvede a effettuare i controlli amministrativi previsti dalla normativa.
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di cui all'art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale.
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:

b) Verifica di ammissibilità del beneficiario e sottoscrizione degli impegni

La domanda di sostegno è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini.
L'ufficio istruttore del GAL verifica la presenza della documentazione richiesta in allegato all'istanza e il rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni, **entro** 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande.

.
Si precisa che i requisiti per l'accesso ai benefici devono essere posseduti dai richiedenti alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.
Il GAL, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa; in tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni. Di conseguenza i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.
Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, il GAL procederà all'archiviazione della istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

c) Verifica dell'ammissibilità dei costi dell'operazione.

Gli istruttori individuati procedono a verificare l'ammissibilità dei costi.
Per essere considerate ammissibili le spese preventivate devono avere una diretta relazione con le operazioni svolte e gli obiettivi del PIF approvato e debbono rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel presente bando. Inoltre ogni spesa deve essere:

- direttamente imputabile ad un'operazione finanziata;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

d) Verifica della ragionevolezza dei costi

La commissione e/o gli istruttori individuati procedono a verificare la ragionevolezza dei costi.
Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza, secondo quanto previsto nell'articolo 2 Parte terza del presente bando.

e) Valutazione tecnica delle singole domande di sostegno

Le domande presentate, sul SIAN, secondo il format allegato al presente bando, vengono valutate da una Commissione di valutazione oppure da singoli istruttori incaricati dal Direttore del Gal che procede e/o procedono a verificare il rispetto dei criteri di selezione ed il raggiungimento del punteggio minimo previsto per singola misura.

Al termine dell'istruttoria, si elaborerà **una** graduatoria complessiva per Progetto Integrato:

- con l'elenco delle domande di sostegno che hanno raggiunto il punteggio minimo con indicati i relativi punteggi e gli importi delle spese considerate ammissibili;
- l'elenco delle domande di sostegno ammissibili ma NON finanziabili per le quali NON può essere adottato l'atto di concessione per mancanza di risorse finanziarie;
- l'elenco delle domande di sostegno che non hanno raggiunto il punteggio minimo, pertanto non finanziabili per tale motivazione.

Ne consegue che le singole domande di sostegno, collocate nella graduatoria di competenza del PIF per il quale hanno presentato domanda, potranno essere finanziate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria della misura per cui si sono candidate.

Al termine dell'attività, gli istruttori trasmettono al Direttore del GAL i verbali con gli esiti della valutazione, comprensivi delle check list per ciascuna domanda, e dell'intero fascicolo.

Il Direttore del GAL approva e pubblica la graduatoria definitiva e provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- **concessione del contributo**, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- **diniego del contributo**, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale e motivazione della decisione.

L'istruttoria, la pubblicazione della graduatoria e la successiva emissione dei provvedimenti di concessione o del diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Si precisa che nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, rimangono a carico degli stessi richiedenti. Viceversa, in caso di ammissibilità della domanda, possono essere rendicontate le spese di progetto sostenute a far data dalla presentazione della domanda di sostegno. Si specifica che per iniziare i lavori prima della concessione l'impresa deve chiedere all'ufficio il CUP provvisorio da riportare in fattura e documenti di pagamento.

In caso di diniego del finanziamento (totale o parziale), sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria, per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento, con indicati in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio non inferiore a 10 giorni, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente e comunicato il diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

I controlli amministrativi sulla domanda di sostegno comprendono, in ogni caso, il controllo di eventuali aiuti già percepiti dal beneficiario per le medesime finalità, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o in altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo, si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

Art. 7. Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento

Il contributo concesso può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in più quote secondo le modalità riportate nel presente bando all'articolo 1 (parte terza) Modalità di finanziamento.

La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento non deve riportare una data successiva a quella di presentazione della domanda stessa.

Di seguito si riportano le modalità di presentazione delle domande di pagamento.

Domanda di pagamento dell'anticipazione

Il beneficiario ai fini dell'erogazione dell'anticipo deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento sul SIAN mediante la procedura on-line entro 3 (tre) mesi dal Provvedimento di Concessione del sostegno. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo, ma unicamente un acconto e/o il saldo.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- polizza fideiussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore ARGEA e compilata mediante la procedura on-line presente su SIAN);
- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di presentazione del progetto di dettaglio; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità. Qualora l'investimento proposto non necessiti di titolo autorizzativo, deve essere prodotta una dichiarazione del direttore dei lavori che lo attesti. La dichiarazione deve riportare le motivazioni e/o i riferimenti normativi;
- lettera di incarico al Direttore dei Lavori, non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili;
- comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del Direttore dei Lavori;
- documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia;
- Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Domanda di pagamento del SAL

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line. La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento, fatta salva diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture quietanzate e/o documenti contabili equivalenti);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria);
- dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti. È da precisare che, anche in presenza di liberatoria per l'intero importo, una fattura interamente pagata ma tracciata soltanto parzialmente non è ammissibile in toto. Per pagamenti tracciati si riconoscerà solo la parte sostenuta dal beneficiario;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale), composto da [1] breve relazione descrittiva degli investimenti realizzati e [2] computo metrico degli investimenti e delle spese

generali realizzati, comparativo con gli investimenti e le spese generali ammessi in concessione (nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa);
- documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia.
- Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotto uno stato di avanzamento dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.

Qualora non sia stata richiesta l'anticipazione, il beneficiario deve allegare alla prima domanda di pagamento di SAL anche i seguenti documenti:

- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità. Qualora l'investimento proposto non necessiti di titolo autorizzativo, deve essere prodotta una dichiarazione del direttore dei lavori che lo attesti. La dichiarazione deve riportare le motivazioni e/o i riferimenti normativi;
- lettera di incarico al Direttore dei Lavori, non necessaria nel caso investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili;
- comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del Direttore dei Lavori. In alternativa, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Domanda di pagamento del saldo finale

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda mediante la procedura on-line. Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

La domanda di pagamento di saldo dovrà essere presentata entro:

- 9 mesi per interventi che, oltre le spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature (beni mobili);
- 12 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa inferiore a 1 milione di euro.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- dichiarazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori (nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di fine fornitura con la relativa data);
- certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori e certificato di collaudo dove previsto (di cui all'art. 14 delle Direttive SUAPE approvate con D.G.R. 11/14 del 28.02.2017 e ss.mm.ii.);
- copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture quietanzate e/o documenti contabili equivalenti);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria);
- dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti. È da precisare che, anche in presenza di liberatoria per l'intero importo, una fattura interamente pagata ma tracciata soltanto

parzialmente non è ammissibile in toto. Per pagamenti tracciati ma non sostenuti direttamente dal beneficiario si riconoscerà solo la parte sostenuta dal beneficiario.

- stato finale a firma del Direttore dei Lavori (contabilità finale), composto da [1] breve relazione descrittiva degli investimenti realizzati e [2] computo metrico degli investimenti e delle spese generali sostenute, comparativo tra gli investimenti effettivamente realizzati e le spese ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.
- documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa;
- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite (non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili);
- disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature (nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, devono essere prodotti appositi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati);
- documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento;
- certificato di collaudo (di cui all'art. 14 delle Direttive in materia di SUAPE approvate con D.G.R. 11/14 del 28.02.2017) oppure, qualora non sia previsto il collaudo, dichiarazione di agibilità (di cui all'art. 13 delle Direttive SUAPE) corredata della prevista documentazione e della ricevuta definitiva rilasciata dal SUAPE. La dichiarazione di agibilità deve essere prodotta anche nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano stati inseriti/installati in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione;
- titolo/i abilitativo/i all'esercizio dell'attività;
- Contratti di fornitura di durata almeno per i sette anni successivi;

Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotto uno stato finale dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione e non sia stata presentata nessuna domanda di pagamento di SAL, il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento del saldo finale anche i seguenti documenti:

- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno (il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione, o oggetto di ristrutturazione);
- dichiarazione di agibilità;
- qualora l'investimento proposto non necessiti di titolo autorizzativo, deve essere prodotta una dichiarazione del direttore dei lavori che lo attesti. La dichiarazione deve riportare le motivazioni e/o i riferimenti normativi;
- lettera di incarico al Direttore dei Lavori (non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili);
- comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del Direttore dei Lavori. In alternativa, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Istruttoria delle domande di pagamento

Il GAL, riceve e valuta le domande di pagamento per la richiesta di un anticipo, di acconto e saldo finale. Sulla base della normativa comunitaria e delle indicazioni fornite dall'OPR ARGEA, la gestione delle procedure di erogazione del sostegno prevede, dopo la presa in carico della domanda di pagamento, le seguenti fasi procedurali, a ciascuna delle quali corrisponde un Responsabile.

- Controllo amministrativo delle domande di pagamento (responsabilità GAL);
- Controllo in loco a campione sul 5% (responsabilità OP);
- Revisione della domanda di pagamento (responsabilità GAL);
- Autorizzazione alla liquidazione - Provvedimento di liquidazione (responsabilità GAL);
- Autorizzazione alla liquidazione - Trasmissione elenco di liquidazione (responsabilità Regione);
- Revisione su un campione di domande - Riesecuzione del controllo su un campione di almeno il 2%

a) Controllo amministrativo delle Domande di pagamento

Il Direttore del GAL individua i soggetti incaricati di effettuare i controlli amministrativi di cui all'articolo 48 Reg. UE 809/2014.Deve essere garantito il rispetto del principio di segregazione delle funzioni (soggetti differenti che istruiscono la domanda di sostegno e la domanda di pagamento) delle disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e protezione dei dati personali. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica di:

- Conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- Corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno;
- Corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità;
- Correttezza dei giustificativi di spesa e di pagamento all'operazione approvata;
- Procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle domande di pagamento pervenute e sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (cd. *Visita in situ*). Il GAL periodicamente (una volta al mese) trasmette alla Regione Sardegna l'elenco delle domande di pagamento degli anticipi, acconti e dei saldi che hanno superato il controllo amministrativo, suddivise per tipologia di operazione.

Su tale universo di domande viene estratto il campione di domande da sottoporre a controllo in loco (5%), da parte dell'OP, secondo quanto previsto dal regolamento e dai manuali ARGEA. Completati i controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) sulle domande di pagamento, il GAL effettua, tramite le funzionalità del SIAN, la chiusura dell'istruttoria che determina l'importo da liquidare.

b) Revisione della domanda di pagamento - Autorizzazione al pagamento

Dopo la conclusione del controllo amministrativo oppure, in caso di domande sottoposte a controllo in loco, al termine di quest'ultimo, chiusa a sistema l'istruttoria, la domanda di pagamento deve essere sottoposta alla procedura di revisione. In ottemperanza alla regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni dell'OPR ARGEA la revisione è svolta sul 100% delle domande di pagamento (cd. Revisione massiva) e consiste essenzialmente in un controllo di sistema mirato alla verifica della correttezza dell'iter procedurale del controllo

amministrativo di ciascuna domanda. Il Revisore terminata la verifica riporta gli esiti della revisione nel sistema informativo SIAN e propone la liquidazione delle domande revisionate al Responsabile dell'autorizzazione al pagamento, il Direttore del GAL, o, in caso di esito negativo della procedura di revisione respinge le domande all'istruttore indicandone le motivazioni. Il dettaglio delle operazioni che il Revisore deve effettuare nel SIAN è riportato nel Manuale relativo alla Procedura di liquidazione Domande di Pagamento. Misure non connesse alla superficie o agli animali, pubblicato nella apposita sezione "Manuali sviluppo rurale" dell'area download del SIAN.

Le domande conformi alla revisione passano alla fase successiva di autorizzazione al pagamento, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria. Le domande che hanno avuto esito negativo per la revisione, dopo la stesura della nuova istruttoria, sono inserite in un nuovo lotto e quindi di nuovo sottoposte a revisione.

Il Direttore del GAL, responsabile delle autorizzazioni al pagamento per il GAL, può effettuare le seguenti operazioni:

- ✓ autorizzare la domanda al pagamento con emissione del relativo provvedimento di liquidazione;
- ✓ revocare l'autorizzazione al pagamento.

Il procedimento istruttorio è avviato con l'apertura della fase istruttoria della domanda di pagamento sul SIAN, e dovrà concludersi entro **60** gg dall'avvio del procedimento. Questo potrà considerarsi concluso con l'emanazione da parte del GAL del provvedimento di liquidazione del contributo e la trasmissione dei provvedimenti di liquidazione alla Regione Sardegna.

Il Responsabile delle autorizzazioni al pagamento per la Regione Sardegna è il Dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali che, sulla base dell'elenco dei provvedimenti di liquidazione trasmessi mensilmente dal GAL (entro il 10 di ogni mese), lavora sulle domande autorizzate dal Direttore del GAL e potrà effettuare le seguenti operazioni:

- ✓ autorizzare al pagamento la domanda;
- ✓ negare l'autorizzazione regionale al pagamento.

Le domande il cui pagamento viene autorizzato dalla Regione entrano in un elenco di liquidazione, che viene reso immediatamente disponibile all'OPR ARGEA per la successiva fase di erogazione degli aiuti. Sull'universo dei provvedimenti di liquidazione inviati dai GAL periodicamente, la Regione Sardegna estrae un campione di almeno il 2% su cui ripercorre l'istruttoria amministrativa effettuata dal GAL.

A seguito della chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento il GAL invierà, entro 10 gg dalla conclusione del procedimento, apposita nota al beneficiario comunicando l'esito dell'istruttoria, l'importo del contributo approvato per la liquidazione o l'esclusione dal medesimo. All'interno del provvedimento di liquidazione il GAL dovrà prevedere una clausola di salvaguardia, in caso di estrazione della domanda nel campione non inferiore al 2%, qualora questa non dovesse superare positivamente la fase di revisione dell'istruttoria da parte della Regione. L'istruttoria delle domande di pagamento relative alla richiesta di anticipazione deve essere chiusa entro 30 giorni dalla data di apertura del sistema informatico relativo a tale fase.

Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda di pagamento presentata, la verifica:

a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate sulla base di costi reali (articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. 1303/2013).

I controlli amministrativi delle domande di pagamento sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco per cui la visita sul luogo può coincidere.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi, al fine di evitare doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o dell'Unione europea o periodi di programmazione precedenti.

Le spese per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso "pagamenti effettuati" comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare il CUP (codice unico di progetto), fornito dall'ufficio istruttore, per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento ad eccezione delle spese generali attinenti al progetto sostenute 24 mesi prima della domanda.

Considerata l'obbligatorietà, dal 01 gennaio 2021, della fatturazione elettronica che deve necessariamente riportare il CUP in fattura (L. n. 120 del 11 settembre 2020, art. 41), ai fini della rendi contabilità della spesa, si evidenzia che qualora un potenziale beneficiario intenda avviare l'intervento, per il quale ha presentato domanda di sostegno, prima della concessione del finanziamento stesso, dovrà richiedere al GAL il CUP relativo all'intervento per il quale ha presentato domanda. Tale CUP potrà essere annullato da parte del GAL nel caso in cui il potenziale beneficiario non risultasse ammesso al finanziamento. Restano a carico del richiedente le spese effettuate prima della concessione del finanziamento, qualora non risultasse in posizione utile per usufruire del beneficio.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con le modalità indicate nell'articolo 2 Modalità e spese "Parte terza" del presente bando.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;

- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa (bonifico, bollettino postale, assegno, ecc.);
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. L'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente. I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito del PSR sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. I controlli in loco sono svolti dalla OPR ARGEA sulla base di un idoneo campione pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall'Organismo pagatore.

I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi. Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

Controlli ex post
Sono effettuati su operazioni connesse alle misure ad investimento per le quali continuino a sussistere impegni successivamente alla liquidazione del saldo finale.

Ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli ex-post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate ad impegni e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Si considerano solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.

Il campione di operazioni da sottoporre a controllo si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle diverse operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.

I controlli devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa operazione di finanziamento. I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo ex-post.

Liquidazione del contributo

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l'autorizzazione al pagamento da parte di ARGEA.

Correzione errori palesi
L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento. L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La Nota interpretativa n. 2011-09 dei servizi della Commissione Europea riporta diverse condizioni di base da prendere in considerazione nel riconoscimento di errori palesi, sottolineando, in primo luogo, come la decisione di ricorrere o meno alla nozione di «errore palese» dipende dall'insieme delle circostanze e dei fatti nei quali si inseriscono i singoli casi particolari: l'autorità competente deve essere convinta del carattere palese dell'errore di cui trattasi. Ne deriva che la nozione di errore palese non può essere applicata sistematicamente ma che presuppone l'esame dei singoli casi.

In linea di massima, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui dispone. Di

seguito si riportano gli esempi proposti dai servizi della Commissione Europea per alcune categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi.

a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:

- caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
- codice statistico o bancario erroneo.

b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):

(1) errori di calcolo,
(2) contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di aiuto (ad esempio: una particella oppure un animale dichiarato due volte nella stessa domanda),
(3) contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di aiuto e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda),
(4) particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

La nota della Commissione raccomanda, inoltre, di aumentare l'attenzione qualora dall'individuazione o meno dell'errore derivi o sia derivato il pagamento di un importo più elevato. In base a tali orientamenti, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, si dispone che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di aiuto devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Varianti
Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni, 11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.), al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, raccomandano, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Si considerano varianti sostanziali al Progetto Integrato
- la modifica, la sostituzione o la rinuncia dei partecipanti diretti;
- variazioni degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera;
- qualsiasi modifica dei progetti finanziati che comporti una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi dal Progetto Integrato.
- le modifiche del costo totale ammesso del progetto integrato comprese tra il 10 e il 30%.

Non sono ammesse le seguenti varianti:
- sostituzione del soggetto capofila, tranne per cause di forza maggiore, quali definite dalla normativa comunitaria;
- modifiche che determinano il venire meno dei requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato;
- modifiche che determinano una riduzione del punteggio;
- modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;

- modifica del settore produttivo;
- aumento del dell'importo totale del contributo ammesso-
- riduzione del costo totale del progetto integrato superiore al 30%;
- utilizzo di economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal - progetto integrato originario

Le varianti al Progetto Integrato debbono essere oggetto di domanda preventiva, da parte del capofila, al GAL e seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante

Variante ai singoli progetti
Le varianti sostanziali alle misure comprese nel progetto di filiera devono essere proposte dal "beneficiario diretto" ed approvate dal capofila, attraverso formale assenso. Prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di sostegno, il partecipante diretto deve richiedere, nei casi e nei modi previsti dai bandi, l'autorizzazione di variante al GAL che dovrà verificare, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il Progetto Integrato è stato approvato non vengano alterate.

A tal fine, con riferimento alla singola misura approvata, possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i seguenti principi:

- dei progetti originari approvati;
- la richiesta dovrà essere presentata sul SIAN e corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;
- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera:
    - - il cambio di beneficiario;
    - - il cambio della sede dell'investimento;
    - - le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
    - - le modifiche alla tipologia delle opere/attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dal GAL, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale. Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg (UE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'OPR ARGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Secondo quanto disposto con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 9868/286 del 29/05/2020, non potranno essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria di concessione.

Varianti non sostanziali
Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate;
- L'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

Cambio Beneficiario
Ai sensi dell'art. 8 del Reg (UE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore Regionale ARGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Nel caso in cui nel PIF venga inserito un nuovo soggetto in seguito ad una variante di cambio beneficiario, le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportare alcuna modificazione alla graduatoria approvata del PIF.

Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Proroghe
Non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione degli interventi riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento superiori a sei mesi oltre la scadenza prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Art. 8. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi (tra parentesi la documentazione necessaria a dimostrarne l'esistenza):

a) decesso del beneficiario (certificato di morte);

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale);

c) calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);

e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);

In tali circostanze è consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per la parte di operazione realizzata e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988. Ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ufficio istruttore competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste

dall'autorità competente alla documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.

Art.9 Impegni del beneficiario

Stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo percepito nel caso in cui, entro il periodo di 5 anni dalla liquidazione del saldo finale, si verifichino una o più delle seguenti fattispecie:

a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, in particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per il sostegno.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario può in ogni momento liberarsi dal vincolo, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto, un'attrezzatura, un macchinario o un altro bene mobile oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. L'Ufficio istruttore valuterà se vi siano o meno le condizioni per autorizzare lo spostamento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'Ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra impresa agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno per 5 anni dalla concessione del sostegno.

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari del contributo sono soggetti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità di cui alla parte 1, punto 2 dell'allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014. Gli obblighi in materia di informazione e pubblicità sono definiti con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. n. 9182-273 del 12/05/2021.

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2013.

I beneficiari sono informati delle loro responsabilità in materia d'informazione e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna e/o nel Bando delle norme pertinenti relative al sostegno concesso definite nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014, parte 1 (Azioni informative e pubblicitarie), punto 2 di seguito riportato e come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016:

Responsabilità dei beneficiari
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR
- il logo del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

Durante l'attuazione dell'intervento, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto:

1. a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
2. b) collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR ed inferiore a 500.000 EUR, il beneficiario espone un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.
3. c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

1. il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;
2. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione. Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'intervento e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Art. 10, Rinuncia al Progetto Integrato e Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni

Nel caso si intenda rinunciare in tutto alla realizzazione del progetto, il capofila deve darne immediata comunicazione al GAL mediante PEC.
Qualora siano già state erogate quote di contributo sulle diverse operazioni previste dal Progetto Integrato, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Nel caso in cui una singola rinuncia comprometta i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto, il capofila può sostituire il partner dell'accordo con un soggetto che garantisca la continuità del progetto e se il rinunciatario ha restituito le eventuali somme già erogate in suo favore.

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dell'OPR ARGEA. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi. Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

Art. 11. Revoche, riduzioni ed esclusioni

a) Riduzioni ed esclusioni per le misure non connesse a superfici o animali

Per gli investimenti e le operazioni non connesse alle superfici e gli animali, si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III), del Reg. (UE) n. 809/2014 (articolo 63) e del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014:

1. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

2. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti: impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
3. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2. La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme. La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
4. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
5. Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione europea in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48. L'Autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:
   a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
   b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

- Ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016:

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto
   degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.
3. Ove si accertino infrazioni, relative ad impegni od a gruppi di impegni, di gravità, entità e durata di livello massimo o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sotto misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione sono riportate nell'Allegato 6 al D.M. n. 3536 del 08.02.2016. Le specifiche disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari, saranno definite ai sensi dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 per tipo d'intervento o sottomisura, a seconda della pertinenza, e approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.

In merito alle riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, le specifiche disposizioni saranno definite in conformità con gli indirizzi previsti dalla Decisione C(2013) 9527 della

Commissione europea del 19 dicembre 2013. L'OPR ARGEA applica le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali contenute nel Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle disposizioni regionali.

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari sono approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto stabilito in tali Decreti:

Decreto N. 1278/DecA/25 DEL 18.05.2017 ha approvato le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari da applicare alle sottomisure 4.1, 4.2 e 6.1;

Decreto N. 2511/DecA 50 DEL 8 NOVEMBRE 2019 ha approvato le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari da applicare alle sottomisure Sotto-misure 6.2 - 6.4.1 e 6.4.2.

Art. 12. Disposizioni per l'esame dei reclami

Il GAL nella gestione dei procedimenti a Bando pubblico è tenuto al rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 garantendo la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo.

a) Ente istruttore GAL - Istruttoria domande di sostegno

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di sostegno, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis l. 241/1990). Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

b) Ente istruttore GAL - Istruttoria domande di pagamento

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di pagamento, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis l. 241/1990). Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

Art. 13. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. I beneficiari e i Gruppi di azione locale (GAL) sono informati, attraverso i Bandi e/o specifiche comunicazioni, dell'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti di monitoraggio e valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori. Il GAL e l'AdG devono garantire il rispetto degli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 117 del Reg. (UE) n. 1306/2013. In particolare, l'AdG assicura che i dati personali siano richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo, audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati che i loro dati

personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (Reg. (UE) 679/2016). L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di temporanea sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario o dal Gruppo di azione locale (GAL) determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione.

Art. 14. Privacy

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL e dell'Agenzia ARGEA Sardegna, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze, verranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.).

I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

In relazione al trattamento dei dati, con riferimento all'agenzia Argea Sardegna coinvolta nel processo di attuazione della sottomisura …….., di seguito si riporta l'indirizzo web consultabile al fine di reperire l'informativa sul trattamento dati:
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2

Art. 15. Conclusioni del Progetto Integrato

I soggetto capofila deve presentare all'ufficio competente, entro 30 giorni dalla chiusura di tutti gli interventi, una relazione finale con la descrizione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità, il risultato finanziario complessivo e dei singoli interventi con relativo confronto con quanto concesso, gli indicatori di risultato raggiunti nonché il valore ottenuto con l'aggregazione e le ricadute del progetto sulla filiera. Alla relazione finale devono essere allegati i singoli contratti di fornitura già presentati in sede di liquidazione finale dei singoli progetti.

Art. 16. Decadenza del Progetto Integrato

Il Progetto Integrato decade dal finanziamento quando:
viene meno una delle seguenti condizioni di accesso:

a) numero minimo di partecipanti, mancata attivazione di una delle misure obbligatorie previste;
b) non viene rispettata la durata dell'accordo di filiera;
c) la riduzione del costo complessivo degli investimenti previsti supera il 30%;
d) in tutti i casi di varianti sostanziali non ammissibili o non approvate.

In caso di decadenza del Progetto Integrato le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili. La decadenza è totale anche qualora non vengano realizzate operazioni ammesse a finanziamento che pregiudichino i suddetti requisiti di ammissibilità e/o di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto.

Art. 17. Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al Bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Sardegna e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell'informazione.

ALLEGATO A - Schema procedura amministrativa da attuare

PRIMA FASE DEL BANDO – PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROGETTO INTEGRATO PIF

Allegati da presentare secondo i format allegati al bando

Nome allegato	**Chi presenta**	**Come si presenta**	**Quando si presenta**	**Chi firma l'allegato**
Allegato 1 Manifestazione d'interesse	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indizioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Il Capofila in nome e per conto di tutti i partner
Allegato 2 Accordo di filiera/rete[9]	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indizioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Tutti i partner
Allegato 3 Progetto integrato PIF	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indizioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Il Capofila in nome e per conto di tutti i partner
Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva dei punteggi	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indizioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Il Capofila in nome e per conto di tutti i partner

Ulteriori documenti da presentare per la manifestazione d'interesse

Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative:

- **la deliberazione di approvazione** del Progetto Integrato e del progetto di investimento relativo alla specifica Misura per cui si presenterà la domanda, da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e **di autorizzazione** per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge;
- copia di documento d'identità leggibile e in corso di validità del soggetto richiedente o nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative, del Legale Rappresentante.

[9] In caso di firma autografa e non digitale allegare anche copia del documento di identità del soggetto firmatario.

SECONDA FASE DEL BANDO –

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRIMARIA

La domanda primaria dovrà essere generata a partire dal fascicolo aziendale dell'impresa capofila, nella quale devono essere indicati i partecipanti diretti che partecipano al PIF ed i relativi CUAA. Alla "domanda primaria" devono essere allegati:

- il progetto di filiera;
- l'accordo di filiera (così come approvati) e l'eventuale atto costitutivo dell'ATI.

Il rilascio definitivo della "domanda primaria" può avvenire solo dopo il rilascio delle singole domande di sostegno ("domande secondarie") di cui al successivo punto 2);

2) presentazione delle singole domande di sostegno ("domande secondarie") da parte del soggetto capofila e degli altri partecipanti diretti per le sotto misure attivate, unitamente alla documentazione prevista dai relativi bandi;

3) rilascio della "domanda primaria".

2. PRESENTAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE DI SOSTEGNO

MISURA 4.1.1 – SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Allegati specifici da presentare per singola domanda secondo i format allegati

Nome allegato	Chi presenta	Come si presenta	Quando presenta	Chi firma l'allegato
Allegato 4.1.A Relazione descrittiva e tecnico economica	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.B Disponibilità giuridica dell'immobile	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.C Autorizzazione del proprietario	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.D Quadro riepilogativo dei servizi esterni	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.F Dichiarazione sostitutiva punteggi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno

Ulteriori documenti da presentare per la misura 4.1.1

Allegato 2 - Accordo di filiera/rete progetto PIF
Allegato 3 - Progetto integrato PIF
Computo metrico
Preventivi
Disegni delle opere e degli impianti
Cartografia

Immagini fotografiche

Allegati generali per la misura 4.1.1 a supporto della compilazione della domanda
Allegato 4.1.G - Tabella delle produzioni standard
Allegato 4.1.H - Demarcazione con programmi OCM
Allegato 4.1.I - Classificazione dei comuni C e D
Allegato 4.1.L – Allegato I al trattato
Allegato 4.1.O – Nota esplicativa su accesso LLPP
Allegato 4.1.P – Linee guida edilizia sostenibile GAL
Allegato 4.1.R – Schede tecniche edilizia sostenibile
Allegato 4.1.S – Autorizzazione del proprietario

MISURA 4.2.1 – SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Allegati specifici da presentare per singola domanda secondo i format allegati

Nome allegato	Chi presenta	Come si presenta	Quando presenta	Chi firma l'allegato
Allegato 4.2.A Relazione descrittiva e tecnico economica (az.agricole/trasformazione)	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.B Disponibilità giuridica dell'immobile	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.C Autorizzazione del proprietario	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.D Quadro riepilogativo servizi esterni	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.E Dichiarazione De Minimis	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.F Dichiarazione sostitutiva punteggi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.G Dichiarazione MPMI				

Ulteriori documenti da presentare per la misura 4.2.1
Allegato 2 - Accordo di filiera/rete progetto PIF
Allegato 3 - Progetto integrato PIF
Computo metrico
Preventivi servizi
Disegni delle opere e degli impianti
Cartografia
Immagini Fotografiche

Allegati generali per la misura 4.2.1 a supporto della compilazione della domanda
Allegato 4.2.G - Demarcazione con programmi OCM
Allegato 4.2.H - Classificazione dei comuni C e D
Allegato 4.2.I – Allegato I al trattato
Allegato 4.2.L – Richiesta Credenziali LLPP
Allegato 4.2.M – Mandato di assistenza LLPP

Allegato 4.2.O – Linee guida edilizia sostenibile GAL

Allegato 4.2.P – Schede tecniche edilizia sostenibile

MISURA 6.4.2 – SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Allegati specifici da presentare per singola domanda secondo i format allegati

Nome allegato	Chi presenta	Come si presenta	Quando presenta	Chi firma l'allegato
Allegato 6.4.A Relazione descrittiva e tecnico economica e preventivi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.B Disponibilità giuridica dell'immobile	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.C Autorizzazione del proprietario	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.D Quadro riepilogativo dei costi servizi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.E Dichiarazione De Minimis	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.F Dichiarazione sostitutiva punteggi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno

Ulteriori documenti da presentare per la misura 6.4.2
Allegato 2 - Accordo di filiera/rete progetto PIF
Allegato 3 - Progetto integrato PIF
Computo metrico
Preventivi
Disegni delle opere e degli impianti
Cartografia
Immagini fotografiche

Allegati generali per la misura 6.4.2 a supporto della compilazione della domanda
Allegato 6.4.I - Classificazione dei comuni C e D
Allegato 6.4.L – Allegato I al trattato
Allegato 6.4.P – Linee guida edilizia sostenibile GAL
Allegato 6.4.R – Schede tecniche edilizia sostenibile
Allegato 6.4.S – Autorizzazione del proprietario